

LXXXII.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Parlano sull'art. 38 il ministro di grazia e giustizia, i senatori Calenda V., Pierantoni, Vitelleschi, Bartoli, Majorana-Calatabiano relatore, Gadda e Manfredi G. — Approvazione dell'art. 38 e dei successivi fino al 47 ultimo del progetto — Discorrono intorno all'art. 42 il senatore Pierantoni, il ministro di grazia e giustizia, il senatore Costa, il ministro dell'interno, ed i senatori Bartoli e Majorana-Calatabiano relatore; e sull'art. 44 il senatore Griffini — Proposta del senatore Todaro F. di un articolo aggiuntivo, approvata previa osservazioni dei senatori Verga A., del proponente e del ministro dell'interno — Rinvio del progetto di legge all'Ufficio centrale pel definitivo coordinamento — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e culti, e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge:
«Intorno agli alienati ed ai manicomi» (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: «Intorno agli alienati ed ai manicomi».

Come il Senato rammenta, ieri fu incominciata la discussione dell'art. 38.

Il testo di questo articolo 38 e degli emendamenti che il ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha proposto, fu già letto.

Do ora facoltà di parlare all'onorevole guardasigilli.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Gli onorevoli senatori Vitelleschi e Gadda nei loro

pregevoli discorsi hanno messo in dubbio la utilità e l'opportunità delle disposizioni che si riferiscono ai manicomi giudiziari.

A loro avviso codeste disposizioni non sono necessarie e possono riuscire pericolose, risolvendosi in aggravio per le provincie.

E poichè il contribuente è sempre lo stesso, essi ne concludevano doversi ai contribuenti italiani risparmiare questo calice amaro.

Le osservazioni da loro fatte sono gravi e degne di considerazione sia per l'autorità delle persone, sia per l'importanza dell'argomento; ma le conclusioni, alle quali pervengono, non possono essere accettate dal Senato perchè, a parer mio, non rispondono neppure ai fini che essi si propongono.

Quanto alla opportunità ed utilità di queste disposizioni, comincerò dal fare avvertire che una legge sui manicomi la quale non provvedesse alla custodia dei delinquenti pazzi sarebbe incompleta.

Dov'è la legge, che autorizza l'impianto dei

manicomi criminali? Diceva ieri l'onor. Vitelleschi: voi create un'istituzione che non ha addentellati nella nostra legislazione vigente.

Onorevoli senatori, l'opportunità, anzi la necessità di manicomi criminali non è cosa nuova e della quale si disputa oggi per la prima volta.

Fu ricordato come tutti i paesi civili se ne sono preoccupati, dopo che la questione fu sollevata dal Georget in Francia nel 1828.

Fino da quel tempo si avvisò la necessità di separare i folli comuni dai folli delinquenti. E la ragione di questa separazione fu riconosciuta, non solo dagli alienisti e dai direttori di manicomi, ma dai giurisperiti e dai legislatori.

Furono costituiti manicomi criminali in Inghilterra, nella Scozia, in Irlanda ed in America; ed esistono manicomi o sezioni di manicomi criminali in Francia, in Olanda ed in Germania, ove si avvertì, come si avverte da noi, l'accennata necessità, a doppio scopo di cura individuale e di tutela sociale.

Potrei ricordare a questa proposta i voti dei congressi, e lo sviluppo che la questione ebbe in Italia. Si cominciò a studiarla fino dal 1872, e se ne discusse più volte alla Camera elettiva.

Rammento una mozione svolta con eloquenza pari al suo ingegno, il 14 aprile del 1877 dall'onor. Righi, a cui va data lode per essere stato fra i primi, a richiamare l'attenzione del Parlamento su questo importantissimo argomento.

A lui si associò il De Renzis, relatore del bilancio dell'interno, e l'onor. ministro Nicotera, fino dalla prima volta che fu ministro dell'interno, preparando un progetto di legge sui manicomi, riconobbe la necessità di provvedere alla separazione dei folli delinquenti dai folli comuni.

Dopo quel tempo la questione fece due nuovi passi.

Nel 1881 l'onor. Depretis presentò un progetto di legge sui manicomi, ripresentato poi nel 1884, nel quale si contiene un capitolo apposito sui manicomi criminali.

Fra quei progetti e questo che discutiamo, vi è una sola notevole differenza; cioè nei progetti precedenti la istituzione dei manicomi criminali era apertamente sanzionata in un articolo, che ne proclamava la necessità e poneva la spesa tutta a carico dello Stato, il presente

progetto invece se ne occupa quasi di sbieco nel paragrafo X.

I progetti precedenti non ebbero buona fortuna perchè, ingrossando il problema e presentandolo a tratti così larghi, s'infransero contro l'ostacolo della ingente spesa, che avrebbe richiesto la completa attuazione di quel disegno.

Ma, lasciati cadere quei progetti di legge, non si abbandonò il pensiero di tentare in forma più modesta la separazione degli alienati criminali.

A questo effetto furono destinati, oltre un manicomio in Toscana del quale parlò l'onor. Gadda, anche quello di Aversa.

In Italia dunque, per questo rispetto, non siamo rimasti nel campo dei voti; si sono già fatti opportuni esperimenti, e i risultati ottenuti c'incoraggiano a fare un passo ancora di più su questa via. Si disse che l'istituzione dei manicomi criminali non trova addentellato in alcuna legge; ma l'addentellato vi è, anzi qualche cosa di più di un semplice addentellato, e questo si trova nel Codice penale e nel regolamento del 1891 che annovera i manicomi criminali fra i luoghi di pena.

Fu ricordato l'art. 46 del Codice penale, il quale prevede il caso dell'imputato prosciolto per vizio totale di mente, e la consegna di esso all'autorità competente, per recluderlo, ove occorra, in una casa di salute. Completerò la citazione ricordando il disposto degli articoli 13 e 14 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice su detto, che suonano così:

« Art. 13. — Nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 46 del Codice penale, la Corte di assise provvede con ordinanza motivata alla consegna dell'accusato prosciolto all'autorità di pubblica sicurezza, che lo fa ricoverare provvisoriamente in un manicomio, in istato di osservazione, sino a che non sia pronunziata la decisione preveduta nell'articolo seguente.

« Art. 14. — Il presidente del tribunale civile nel cui circondario fu pronunziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del pubblico ministero, ed assunte le opportune informazioni, ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricoverato in un manicomio, secondo l'articolo precedente ».

Ecco dunque un primo caso, preveduto dal Codice vigente, per il quale una categoria di

imputati può essere rinchiusa in manicomio o per esservi tenuti in osservazione, o per ragione di pubblica tutela.

Ma questo non è il solo caso: ve ne sono altri due di maggiore importanza.

Può la follia manifestarsi durante il periodo istruttorio, ed allora non si può andare innanzi nel giudizio senza mettere in osservazione l'imputato.

Può la follia manifestarsi dopo la condanna, ed in tal caso non sarebbe giusto ed umano sostenere il folle condannato nei luoghi di pena confuso cogli altri delinquenti.

Abbiamo dunque tre categorie di folli che hanno a che fare con la giustizia punitrice o come prevenuti, o come condannati, o come prosciolti per vizio di mente, i quali devono essere rinchiusi in manicomio, ma non possono confondersi con gli alienati comuni. Non si possono confondere perchè, oltre il bisogno di cure speciali, hanno mestieri di speciale custodia e di speciale disciplina; non si possono confondere perchè mescolando i folli criminali con i folli comuni si verrebbe ad imprimere con quel contatto a questi infelici quasi un marchio di infamia.

Se, dunque, da una parte non è possibile sostenere i folli nelle prigioni, ove i direttori non li vogliono, nè è giusto ed opportuno confonderli coi pazzi comuni, risulta evidente la necessità di istituire manicomi speciali per questi disgraziati, o per lo meno speciali sezioni, ove alla cura si unisce la custodia a tutela della pubblica sicurezza.

Dimostrata codesta necessità di avere manicomi speciali pei delinquenti od imputati folli, dovendo una legge, come questa, occuparsi di tutta quanta la materia dei manicomi e degli alienati, il problema si pone così:

È utile, opportuno, raccomandabile creare di sana pianta tanti manicomi criminali che bastino a tutti i bisogni, così all'osservazione come alla reclusione delle tre categorie di folli sopra menzionate, o non è più economico e conveniente disciplinare l'istituto delle sezioni criminali, ond'è parola nell'art. 26, in modo da risparmiare, per ora almeno, l'impianto di altri manicomi a tutto carico dello Stato?

Io credo che l'onorevole Gadda e l'onorevole Vitelleschi, i quali si impensieriscono tanto della sorte dei contribuenti, dovrebbero esser grati

al ministro dell'interno, il quale, con savio consiglio, cercò di provvedere alla doppia necessità di cura e di speciale custodia completando l'istituto dei manicomi criminali con l'impianto delle sezioni criminali nei manicomi pubblici; ciò che torna a grande risparmio di spese, e quindi a vantaggio dei contribuenti; ed eccone la dimostrazione.

In Italia vi sono già, come dicemmo, manicomi criminali in via di esperimento; dunque noi non facciamo cosa nuova dichiarando con l'art. 38 quali categorie di persone possono esservi rinchiusi.

Ma quei manicomi, scarsi di numero e lontani, non possono sopperire al doppio scopo, cioè delle osservazioni, che sono le più numerose, e della reclusione definitiva, che ha luogo in casi più rari; per cui l'impianto delle sezioni si raccomanda sotto doppio aspetto, cioè sotto il rispetto dell'opportunità in quanto agevola le osservazioni, e dell'economia in quanto completa il sistema dei manicomi criminali propriamente detti, e rende meno impellente la necessità di moltiplicarli con gran dispendio dell'erario.

Queste ragioni provano la convenienza e la ragionevolezza delle disposizioni contenute nel paragrafo del progetto, migliorato e corretto con gli emendamenti introdotti di accordo col l'Ufficio centrale. Se l'onorevole Vitelleschi avesse atteso alla natura di quelle modificazioni, certamente non avrebbe speso una parte del suo discorso, me lo perdoni, a trattar le ombre come cosa salda. Perocchè egli s'intrattene lungamente a parlare di quei delinquenti i quali, per dichiarazione del magistrato, commisero il delitto in istato di vizio parziale di mente, di che si ragiona nell'art. 47 del Codice penale.

Egli risolvè e trattò una vecchia questione, se si può ammettere uno stadio intermedio fra la ragione e la pazzia; ma siffatta questione è fuor di luogo, perchè questo stato intermedio, viene previsto nel nuovo Codice penale, ed era parimenti contemplato nell'art. 95 del Codice penale del 1859.

Si aggiunga che questo stato di semi-responsabilità può avere cause diverse dalla pazzia. Ammetto che la determinazione di questa zona intermedia non è facile a determinare, ma, comunque sia, egli è certo che, anche constatato il vizio parziale, la responsabilità non cessa,

ma è semplicemente attenuata, e il reato in via di regola è punito con pena restrittiva della libertà individuale. Di più nell'articolo 47 non si fa cenno di manicomio, sibbene della casa di custodia, ove il magistrato può inviare i delinquenti, i quali, senza essere del tutto folli, danno segni di parziale alienazione di mente.

È questa la ragione per la quale fu soppresso il comma terzo dell'art. 38.

Il senatore Vitelleschi, parlando sempre di questo stadio intermedio, difficile a constatare, fra la ragione e la follia, ebbe parole severissime per i periti giudiziari.

Non loderò il sistema di procedura col quale si fanno le perizie psichiatriche.

Certo fa sgomento vedere come uomini tecnici chiamati dall'accusa e dalla difesa a dare parere sullo stato di mente dell'imputato, non giungano quasi mai ad accordarsi, e gli uni dicano bianco, gli altri nero. Sono difetti della procedura che in una prossima modificazione dovranno sparire. Io non sono partigiano dei giurì speciali; ma mi sentirei molto inclinato al sistema che prevale in Germania, ove sono collegi di periti, non eletti per ciascuna causa, dalla difesa o dal pubblico ministero, ma composti di uomini reputatissimi per onoratezza e sapienza, ai quali si ricorre quando occorre di avere un giudizio tecnico spassionato in materia penale. Di questo si potrà opportunamente discorrere quando tratteremo delle modificazioni al Codice di procedura penale; ma non può formare oggetto di discussione a proposito di questa legge.

Quindi lasciamo da parte i condannati in base all'art. 47, lasciamo da parte se il sistema vigente delle perizie giudiziarie sia buono o cattivo, ne discorreremo a suo tempo; oggi limitiamoci a indagare se vi hanno a essere manicomi speciali, per separare dai folli comuni queste tre categorie di folli, cioè gli imputati nei quali si appalesa la pazzia durante il periodo istruttorio; i condannati impazziti durante l'espiazione della pena, i prosciolti in base all'art. 46.

Se ci hanno ad essere, la legge sui manicomi deve contemplarli e dire quali di codesti folli devono essere mandati nei manicomi criminali, quali nelle sezioni istituite giusta l'art. 26.

E poiché ho dimostrato che per codeste tre categorie di folli è necessaria la reclusione in

un manicomio separato e diverso da quelli ove sono rinchiusi i folli comuni, non occorre altro per giustificare l'opportunità delle disposizioni contenute nell'art. 38.

E dimostrato questo, mi è agevole chiarire che l'art. 26 non contraddice, ma completa le disposizioni, delle quali vi ragiono. Perocchè, notate bene a che si riducono queste disposizioni?

L'art. 38, dicendo, che saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari le tre categorie di folli sopramentovati, non esclude che possano essere anche inviati alle sezioni criminali de' manicomi pubblici nei casi previsti dal più volte ricordato art. 26.

Anzi l'art. 38 prova tutta l'opportunità di quel provvedimento. Per non sgomentare coloro che si preoccupano della spesa, nell'art. 26 fu sostituito alla parola «comparto» l'altra di «sezione»; ma, sia comparto o sezione, il certo è, che dove questa sezione esiste, essa potrà accogliere folli imputati o delinquenti soggetti ad osservazione.

Sicchè ecco quello che avverrà in pratica: dove sono manicomi giudiziari come ad Aversa o in Toscana, i folli imputati o delinquenti saranno quivi destinati, ma nelle provincie ove questi mancano, invece d'imporre allo Stato l'obbligo di costruirli di sana pianta con grandissima spesa, con l'articolo 26 si prescrive che ai manicomi provinciali sarà unita una sezione dove si mandano in osservazione i delinquenti o gl'imputati colpiti d'alienazione mentale.

Una voce. Solo per il periodo di osservazione.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Sicuro, perchè per la reclusione definitiva saranno adibiti a preferenza i manicomi criminali. Infatti l'art. 38 nel comma b si occupa appunto dei giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare in osservazione. A questo effetto, meglio che i due o tre manicomi giudiziari esistenti ora nel Regno, incapaci di accogliere tutti quegli imputati i quali durante il processo danno segno di alienazione mentale e che hanno bisogno di essere sottoposti ad osservazioni, si presteranno le sezioni. E queste potranno accogliere del pari gli accusati prosciolti in base all'art. 46, che il magistrato crede di consegnare all'autorità di pubblica sicurezza.

Il progetto primitivo dell'onor. Zanardelli dava facoltà al magistrato, che proscioglieva

il giudicabile, di lasciarlo andar libero o mandarlo al manicomio. La Commissione della Camera e quella del Senato fecero osservare che, quando il giudice colla sua sentenza dichiara assolto il prevenuto per vizio totale di mente, il suo compito è finito e non può ingriversi oltre questo limite.

Perciò cogli art. 13 e 14 delle disposizioni transitorie lo si deferisce prima all'autorità di pubblica sicurezza, e poi il presidente del tribunale civile ha facoltà di mettere l'imputato prosciolto in osservazione o inviarlo in definitiva clausura. E ciò perchè il giudizio della Corte d'assise, del tribunale o del pretore sulla condizione di mente del giudicabile si riporta al tempo in cui fu perpetrata l'azione delittuosa, non al tempo del giudizio. Per rinchiuderlo in un manicomio dopo ch'è fu prosciolto, si richiede quindi un secondo giudizio per vedere se nello stato attuale di mente quell'essere umano è innocuo o pericoloso.

E il dubbio e la relativa osservazione sono giustificati da ciò che sebbene il prosciolto sia tornato in possesso della sua ragione, altra volta, quando, cioè, commise il delitto, dimostrò che nel suo organismo vi è una certa anomalia, un perturbamento, che in determinate circostanze lo sospinge a mal fare senza volerlo. Costui non è un colpevole, ma è un essere pericoloso, e la società ha diritto di garantirsi contro questo pericolo. E poichè il pericolo ha origine nella perturbazione delle facoltà mentali, egli è bene che l'autorità competente lo faccia esaminare da provetti alienisti, per vedere se il germe perturbatore è spento, o per lo meno attutito, o se non vi sono invece segni che facciano temere nuove ricadute, e quindi altri danni.

Se si ravvisa questa possibilità, il presidente del tribunale, o manda in osservazione il prosciolto, o lo destina a reclusione definitiva, che dovrà durare quanto dura il pericolo.

Ecco quale è il concetto, quale è l'applicazione dell'articolo che discutiamo.

Dunque, sia per questa categoria di folli, sia per gli altri accennati di sopra, occorrono tanto i manicomi criminali governativi per la reclusione permanente, quanto le sezioni de' manicomi provinciali per le osservazioni, e l'art. 38, che prevede e disciplina il caso frequentissimo delle osservazioni, e quello più raro della cu-

stodia definitiva, rispondono alle necessità di cura e di speciale e separata custodia riconosciute dalla dottrina e dalla pratica, e alle esigenze economiche nel tempo stesso.

E poichè l'onor. senatore Vitelleschi ha opportunamente osservato che il contribuente è sempre uno, deve esser lieto se questo duplice intento si raggiunge meglio e con minor spesa, addossando alle provincie l'onere di costruire nei loro manicomi una sezione criminale, senza di che lo Stato dovrebbe moltiplicare a dismisura i manicomi criminali a suo carico.

Credo perciò savio consiglio imporre dieci alle provincie per risparmiare cento allo Stato, cioè per risparmiare novanta ai contribuenti.

Per questa ragione io spero che gli onorevoli senatori Gadda e Vitelleschi recederanno dalla loro opposizione ed accetteranno l'art. 38 come fu concordato fra il ministro dell'interno e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda Vincenzo propone che là dove è detto: « nei manicomi giudiziari » si aggiunga « e nei comparti dei manicomi pubblici, di cui è parola nell'articolo 26 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ V. Il discorso dell'onorevole ministro mi dispensa dal dare lunghi chiarimenti intorno a questo mio emendamento. Noi abbiamo lo stato di fatto della esistenza di non più che uno o due manicomi giudiziari, dall'Alpi al Lilibeo. Abbiamo una disposizione votata nell'art. 26, che in tutti i manicomi pubblici vi abbia ad essere un comparto per rinchiudervi coloro che hanno conti con la giustizia penale, e sono affetti da alienazione mentale.

Ora, appunto per non costringere provincie e comuni a grave spesa per far correre da un capo all'altro del Regno i giudicabili, affetti da alienazione mentale, onde raggiungere uno dei due manicomi giudiziari esistenti, e nello stesso tempo per ispiegare quali sono coloro che debbono essere messi in osservazione nei comparti speciali dei pubblici manicomi, a me pare opportuno aggiungere in quest'articolo dopo le parole « nei manicomi giudiziari » le altre « o nei comparti speciali, di cui è parola nell'art. 26 ».

Io non trovo nella legge che in questi comparti debba essere rinchiusa una categoria di

delinquenti affetti da alienazione, diversi da quelli che sono indicati nell'art. 27; e non saprei quali altre persone debbano essere tenute in osservazione, se non sono i giudicabili, colpiti da malattie mentali durante l'istruzione del processo, o i condannati.

Nè mi sembra che nella legge vi sia alcun limite alla durata dell'osservazione in cotesti compartimenti speciali dei manicomi pubblici. Io credo che risponda all'economia della legge il concetto di rendere possibile all'autorità giudiziaria di aver sotto mano un luogo, dove mettere in osservazione coloro che, o debbono essere giudicati, e sono colpiti da alienazione mentale, o dopo la condanna incorrono in costosa infermità e debbono essere segregati dalla convivenza di tutti gli altri condannati e trasferiti in un luogo dove possano essere custoditi e curati.

Credo che l'onor. ministro non avrà difficoltà di accogliere questo emendamento che è una affermazione che toglie gli equivoci e risponde al pensiero da lui espresso.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ieri ebbi l'intenzione di parlare per rassicurare l'onor. Gadda sul rispetto economico della legge. Oggi farò altra cosa aggiungerò istanze per far colmare una grossa lacuna, che è nel disegno di legge.

Quando nel 1876 si studiava la riforma del Codice penale, vi fu la mozione parlamentare del nostro collega Righi, dopo il congresso psichiatrico tenuto in Italia e l'altro adunato in Bruxelles. Pubblicazioni, deliberazioni e petizioni furono indirizzate al Governo, affinché avesse provveduto alla istituzione dei manicomi criminali. Io aveva l'onore d'essere uno dei componenti la Commissione che attendeva agli studi del Codice, e ricordo che il guardasigilli di quel tempo indirizzò una circolare alle Accademie di medicina e fece domanda all'onorevole ministro dell'interno per avere la statistica della popolazione di imputati e di condannati da essere chiusi in detti manicomi.

Le statistiche giudiziarie nell'anno 1887 ad dimostrarono che il numero degli alienati che o vanno in osservazione nel periodo istruttorio, o sono tradotti nei manicomi, perchè sono diventati o dichiarati pazzi dopo la sentenza, sono

pochi per numero e tali che non darebbero esistenza ad un solo manicomio speciale.

E la ragione dello scarso numero è facile ad indovinarsi. Il diritto penale italiano molto tardi adottò il sistema inglese e americano nel sistema cellulare. Dal 1890 fu adottato il sistema penale cellulare, che chi sa quando sarà applicato.

Lo studio della proporzione tra il numero dei condannati, che debbono espiare la pena nella segregazione cellulare, il numero delle celle esistenti e quello delle celle necessarie per la reale applicazione del Codice nuovo addimostrò che occorrono moltissimi milioni per trasformare le carceri esistenti e per edificarne altre.

Sessanta milioni, mi dice confidenzialmente l'onor. Costa. I sessanta milioni per chi sa, come si spende da noi e come si conducono le opere pubbliche, sono un semplice preventivo che spesso si raddoppia e si moltiplica. (*È vero*). Se vi fossero i danari occorrerebbe lungo tempo per la trasformazione e l'edificazione delle carceri cellulari.

Sino a quando il sistema cellulare non sarà una realtà non si aumenteranno i casi di alienazione mentale.

Nella Camera dei deputati, quando il 14 aprile 1877 si discuteva questa materia, il ministro guardasigilli, l'onor. Mancini, diceva: « Mi piace di aggiungere, che in Italia, consultando le statistiche carcerarie delle quali non si manca al Ministero dell'interno, e avendo richiesto quale sia il numero dei detenuti in stato di alienazione mentale, si seppe che il numero era piccino ». Dunque l'onor. Gadda si può rassicurare perchè vi è poco da temere quanto all'aumento della spesa.

L'onor. Vitelleschi portò ieri la questione dove non è possibile seguirlo mi permetta che io lo dica.

La discussione ch'egli sollevò poteva essere fatta quando qui si discusse il progetto di Codice penale, se egli avesse voluto emendare le regole sopra la non imputabilità o la semi-imputabilità dei giudicabili. Oggi non si ritocca il Codice penale nella sua base.

Aggiungo poi che i principî sanzionati nel nostro Codice sono il diritto comune, delle società civili e sono tradizionali, perchè rimontano all'antico diritto romano; onde è da

maravigliarsi che l'oratore le abbia combattute come pericolose novità.

Non è lecito confondere le scuse, che non escludono la imputabilità penale, ma che la minorano, quali la giovinezza, la provocazione e la involontaria ebbrezza, da fatti giustificativi, che escludono la responsabilità penale, ad esempio, la follia, l'obbedienza dovuta ad un superiore nell'ordine gerarchico, l'attuale necessità di difesa.

La ragione dell'uomo non si sveglia ad un tratto, segue lo sviluppo fisico, quando non vi sono anomalie, e perciò nella legge Cornelia *de sicariis* nel Senato-consulto *Silaniano* nel Codice al titolo della falsa moneta apprendemmo a scuola la scusa dell'età. Anzi il diritto romano scemava la responsabilità dei vecchi, i quali erano, al dire di FARINACCIO, *se diminuti sensu et intellectu ita quod repuerascere incipiant*. Sulle tracce del diritto romano, che riconobbe il diritto di natura, è vecchissima la legge, che non condanna il pazzo. La legge 3, §§ ff. *de injuriis* recava: *Cum injuria ex affectu facientis consistat consequens est furiosos injuriam non fecisse*. Sorse subito la questione della pazzia parziale, transeunta, che riduce l'imputabilità.

Le difficoltà di applicazione indicate dal senatore Vitelleschi furono da lungo tempo discusse; ma non trovano qui luogo, perchè i manicomi servono a giustizia compiuta.

L'Haut in Germania sin dal secolo scorso sollevò la questione, se i casi dubbi di malattie mentali dovessero essere risolti dalla Facoltà di filosofia o da quella di medicina. Contro le idee del filosofo scrisse il dottore Metzger, che assegnò al medico di tracciare il confine tra la pazzia e la ragione.

In Francia la stessa disputa risorse tra medici e giureconsulti, e il dottore Urbano Coste opinò per il giudizio del magistrato ordinario, avvisando che i giudici non sono preoccupati da prevenzione scolastica. È inutile qui esaminare i progressi fatti dalla frenologia e dalla psichiatria. Prima vi erano due grandi distinzioni, l'*idiotismo* e la *follia*. Gli idioti e gli imbecilli hanno un ristretto numero di idee, la follia è perturbamento dello sviluppo mentale. Harls, Mittermayer, Rossi, Niccolini esaminarono la demenza, la mania con delirio, la mania senza delirio, la manomania. Il libro del

Mandsley, che mise in forse i confini della follia e della ragione, allarmò i seguaci della teoria della repressione criminale.

Io nel mese di novembre in sede opportuna, ossia nel disegno di legge, che voleva ritoccare la procedura penale, discussi questo arduo tema della prova peritale, e più che i medici di Stato invocai che tale accertamento procedesse il giudizio pubblico e fosse fermato in contraddizione tra l'avvocato e il pubblico ministero. Ma lo ripeto all'onor. Vitelleschi: non è questo il terreno opportuno.

Aggiungo tuttavia che per l'andamento della nostra giustizia penale non è da temere, nello stato attuale delle cose, che la difesa trionfi con la tesi della follia. Dal dicembre 1889 fu siffattamente ridotta la competenza del giudice popolare, che per altro segue assai poco il movimento della scienza, che i casi, nei quali si farà questione di alienazione mentale, o di semi-irresponsabilità, avanti alla giuria sono assai ridotti.

I magistrati togati invece hanno molto sospetto contro questa specie di difese. Non dico, ma non nego che essi seguano l'antico adagio di quel celebre magistrato francese, il quale disse: *Si la folle est une maladie il faut la guérir sur la place de la Grève (sensazione)*.

Certo che oggi non vi ha ragione di temere dell'eccesso della tesi innanzi ai magistrati popolari, o togati, dopo che la legge ha permesso al magistrato di dare la custodia al giudicato, che fu riconosciuto folle. Ma lo ripeto: questa è questione estranea.

L'onor. Vitelleschi può disdire la scuola classica e la positiva, può tornare al medio evo, ma non giungerà a distruggere il diritto comune dei popoli civili, che non condanneranno i pazzi, e non cancelleranno le regole della diminuzione della imputabilità secondo le tradizioni classiche del diritto romano.

Una osservazione giustissima ha fatto l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Il signor ministro ha detto: una volta che abbiamo legislazioni che riconoscono queste regole, la pietà umana e la sicurezza sociale comandano che gli individui prosciolti non restino in balia di loro stessi o delle famiglie, che sieno custoditi, mezzo come condannati, e mezzo come malati. Per queste malattie miste a reati sorse la necessità dei manicomi giudiziari.

LEGISLATURA XVII — 1ª SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Però vi è un lato incompleto della legge. Il Belgio fece nel 1850 una legge speciale sopra la custodia dei pazzi, o che essi siano dichiarati tali nel periodo istruttorio, e che perciò debbano stare in osservazione, ovvero che impazziscano in prigione dopo la condanna.

Permettendo il legislatore belga che nei manicomi vi fossero delle sezioni speciali, in cui sarebbero stati custoditi siffatti infelici, scrisse sanzioni nella legge per la responsabilità civile e penale nei casi di fuga.

Io sono fautore dei manicomi criminali. La separazione risponde ben anche ad un sentimento di pubblica onestà. La pazzia è tale sventura che taluni popoli selvaggi e barbari stimano i pazzi i prediletti di Dio. Come è dispiaciuto che negli ospedali ordinari possano entrare certe vestali di Venere che non conservarono la veste bianca (*ilarità*), così dispiacerebbe che le sventurate famiglie, le quali debbono tenere i loro congiunti nei manicomi, dovessero veder confusi i loro sventurati, che hanno perduto il bene dell'intelletto senza colpa con altri che l'abbiano perduto per la via sanguinosa della strage, della rapina. Anche lo stesso condannato ha il diritto di non stare nel consorzio dei matti. La legislazione che comanda la loro separazione osserva un dovere di natura, di civiltà e di giustizia.

Ma la legge manca in questo: che facendo sorgere nei manicomi privati o provinciali, una sezione destinata a questo servizio speciale non provvede in pari tempo contro l'evasione del pazzo delinquente o del simulatore o del pazzo guarito.

Io rivolgo domanda all'onorevole ministro, perchè sono fautore della istituzione, che credo umana e civile, per sapere, e non voglia aggiungere le necessarie sanzioni sulla responsabilità civile e penale per i casi di evasione. Nella legge belga vi è questo principio stabilito per i proprietari dei manicomi e per i medici direttori, i quali debbono rispondere dell'evasione dei pazzi reclusi, ed in questo caso debbono promuovere tutte le necessarie diligenze per rintracciarli.

Somigliante sanzione in questa legge non vedo, ed a me pare valga la pena di studiare l'argomento.

In questi manicomi speciali ci vorranno le guardie, suore di carità, custodi. È necessario

lo stabilire il principio della responsabilità come è nella legge del Belgio del 18 giugno 1850, e l'assimilazione tra i medesimi e i custodi delle prigioni di Stato.

Ciò detto, mi riassumo. Io credo che l'onorevole Gadda possa persuadersi che quanto a spese non se ne faranno maggiori di quelle ora occorrenti.

Creda pure che la popolazione carceraria folle non si accrescerà, perchè non abbiamo ancora le celle.

Non tema l'onor. Vitelleschi che le dottrine psichiatriche avranno molta fortuna innanzi ai tribunali, perchè i giurati sono uomini eminentemente conservatori, e perchè in generale l'ignoranza diffida la scienza. Qui rispettiamo la (*Bene*). Ma dovendosi adottare questa legge, vediamo se non sia il caso di completarla per quello che riguarda la doverosa custodia e la responsabilità in caso di evasione e di fughe.

L'onor. Vitelleschi ha ricordato che ci furono i casi di finzione.

Nella storia, da Bruto primo in poi, troviamo le pazzie simulate; ma è la possibilità che spesso il delinquente o voglia simulare una pazzia o possa esagerare talune alterazioni mentali, vieppiù raccomanda i manicomi criminali.

Io termino, domandando formalmente all'onorevole ministro guardasigilli ed ai signori della Commissione, se vogliono mettere una sanzione simile a quella che sta nella legge del 18 giugno 1850 del Belgio. (*Approvazioni*).

VITELLESCHI. Chiedo la parola

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io vedo con piacere che siamo molto vicini ad intenderci.

L'onorevole ministro con quella abilità che gli è tutta propria; ha trovato modo di darmi ragione, pur avendo ragione lui stesso.

Egli ha concluso che vi devono essere nei manicomi ordinari dei compartimenti destinati agli alienati i quali sono soggetti all'amministrazione giudiziaria; e su questo nessuna discussione, nè io avrei mai pensato di oppugnarla, perchè è nella natura delle cose.

Ma questo progetto non era informato a questo concetto; questo progetto era informato al concetto di creare un ente *sui generis* che per ora si sarebbe tenuto come si poteva nei mani-

comi ordinari, ma che doveva acquistare una autonomia; un tipo suo proprio.

L'art. 47 contempla quella categoria di criminali pazzi per metà e responsabili per metà per una diminuzione di pena; non discuto qui la teoria che per quanto a me paia pericolosa concerne a delle questioni di altissima levatura che non è qui il caso di discutere.

Ma il Codice si limita a diminuirgli la pena. Non è che con questo progetto, quale era stato presentato, che questo concetto era applicato in modo da dare corpo a tutte le apprensioni a tutti pericoli ai quali io ho accennato perchè consolidando in una classe distinta i delinquenti contemplati dall'art. 47 si venivano implicitamente a liberare dal carcere e come vi diceva ieri si veniva per loro a costituire un ponte tra gli stabilimenti penali e la società.

Convengo che con l'aver tolto il comma *d* si è tolta la parte più pericolosa dell'esperimento.

Ma allora mi si può dire: perchè voi insistete ancora sopra ulteriori modificazioni.

Io insisto sopra una qualche ulteriore modificazione che l'onor. Gadda, che ha domandato la parola, esporrà, perchè siamo d'accordo sulle modificazioni che dimandiamo. Perchè siccome il concetto della legge era fondato sul concetto che io ho combattuto e che la soppressione del comma non tocca alla creazione dell'ente. E che fino a che questo ente si conserva, il pericolo rimane per tutti gli eventuali usi che se ne possono fare e che possono introdursi o per costumanza o per interpretazione o anche per nuova legge. Così io desidero che anche così mitigato questo ente non abbia vita.

Quando si dà vita ad un ente, esso pensa da sè a vivere.

Per ora non se ne parlerà più perchè mancano i mezzi per mantenerlo. Ma appena che se ne presenterà l'occasione o qualcuno che abbia interesse a farlo vivere riprenderà vita. E quindi con questo titolo rimangono imminenti i due pericoli ai quali ho accennato, ossia il pericolo morale e sociale e il pericolo economico.

Il pericolo, dal punto di vista morale, credo d'averlo dimostrato ieri. Ma al punto di vista economico quale lo esposi anche ieri, lasciatemi aggiungere una considerazione.

Noi abbiamo fatto un Codice penale con una gradazione di pene che richiede tutti gli stabilimenti relativi per essere applicato; l'onorevole Pierantoni bene osservava poco fa che noi non abbiamo il materiale necessario per attuarlo, ora il non eseguire una legge non solo porta una grande diminuzione nella sua efficacia, ma il modo col quale oggi si eseguisce il nostro Codice penale reca un'offesa profonda alla distribuzione della giustizia. Questa è completamente disturbata, invertita dalle applicazioni reali e pratiche che noi facciamo delle pene decretate dal Codice penale.

Io posso felicitarmi che il regime della cella e dell'isolamento assoluto, non sia attuato perchè credo che sia una pena inumana, alla quale è preferibile la morte. E l'isolamento assoluto è stato abbandonato quasi dovunque. Non so se rimane in alcuno Stato d'America.

Ma tutte le pene sono concatenate in modo che sopprimendone una, tutta la gradazione ne rimane alterata. E poi, modificate il Codice, se volete, e non farete che bene, ma fin che esiste dev'essere eseguito.

Il sistema, o signori, di fare le leggi per avere il piacere di farle, senza poterle eseguire e sapendo da prima che non si potranno eseguire, lo credo il peggio fra i sistemi.

Noi abbiamo votato delle leggi che chi sa per quanti anni non saranno eseguite, se pur saranno mai eseguite, per mancanza di mezzi. Creando ora i manicomi giudiziari, noi facciamo un nuovo passo su questa via, non so se più pericolosa o meno seria.

E quindi se il ministro conviene che qui non si tratta che di compartimenti di manicomi ordinari destinati o da destinarsi a questo scopo chiamiamo le cose per il loro nome, e contentiamoci di dire che in tutti i manicomi provinciali debba esistere un compartimento destinato ad accogliere gli alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria.

Sorgerà poi l'altra questione alla quale ha fatto allusione il senatore Pierantoni, ossia come farà il Governo ad assicurarsi del funzionamento di questi reparti? E credo che a questo si dovrà provvedere. Ma una cosa alla volta; per ora occupiamoci di chiarire quello che noi vogliamo e quello che noi intendiamo di fare.

E facciamo quel che può farsi.

Io quindi mi riassumo: o questi manicomi

giudiziari possono farsi con tutte le condizioni volute per esistere; e potrete fare cosa pericolosa ma non farete cosa non seria nel deliberrarli. Ma se, siccome sta in fatto, ed è la verità, voi non avete mezzi per farli nè bene nè male. Ma allora non insistete nella proposta.

Contentiamoci di quel tanto che il ministro, venuto a miglior consiglio, sembra accontentarsi e chiamiamolo col suo vero nome. Non lasciamo esistere equivoci e fantasmagorie che sono peggiori delle peggiori realtà.

Le lievi modificazioni che tendono allo scopo che io mi propongo, le abbiamo concordate con l'onor. Gadda il quale, avendo chiesta la parola, ne farà la proposta a nome comune.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Gadda.

Senatore GADDA. Io sono obbligato a dire una parola, perchè dalle cose che ho inteso dall'onorevole ministro guardasigilli, non possa sorgere un dubbio nel Senato intorno alle nuove intenzioni e proposte.

Io non ho mai detto, nè mi è passato per la mente che i pazzi sottoposti al procedimento giudiziario debbano essere confusi con gli altri alienati comuni.

Sarebbe un concetto che ripugna alla mente di qualunque persona che abbia un po' di pratica di amministrazione e di procedura penale.

Io desidero soltanto che non si vada ad impegnarsi in un ignoto; mettendosi in via di creare una nuova istituzione speciale, della quale non conosciamo bene la natura e l'ordinamento: non sappiamo quale estensione dovrebbe avere; nè quale spesa potrebbe importare. Io però credo che l'onor. ministro non abbia voluto attribuirmi quell'erroneo concetto di riunire gli alienati ordinari con quelli soggetti a procedura penale.

(Il ministro accenna di assentire coll'oratore).

Egli ha usato delle distinzioni sottili per poter concludere diversamente da quello che concludeva io, pur volendo la stessa cosa che voleva io.

Infatti che cosa egli voleva?

E che cosa proponevo io?

Che si adoperassero, per questi giudicabili e per i condannati, delle sezioni speciali nei manicomi pubblici.

All'art. 26 fu subito chiesta da me questa affermazione, perchè desideravo appunto il comparto speciale per questo servizio giudiziario. Il ministro mi dice che anche lui si accontenta delle sezioni giudiziarie. Egli non vuole fare spendere danari allo Stato per questa materia e quindi non intende di creare una nuova istituzione; allora siamo perfettamente d'accordo, e la questione si riduce a ciò che io volevo levare una illusione; una apparenza, voleva non vi fosse alcun equivoco, voleva che noi non andassimo così indirettamente a stabilire dei principî, delle massime, che poi fossero un impegno per creare in futuro istituzioni nuove e dispendiose.

Io credo che sotto questo riguardo la maggior parte dello scopo che io mi proponevo l'ho già ottenuto, perchè le parole dette dall'onorevole ministro ed anche dal senatore Pierantoni effettivamente vengono in quest'identica conclusione che era quella che io proponevo.

Ora io desidererei che da questa premessa si venisse ad una conclusione esplicita che concretasse meglio il pensiero comune, perchè dal momento che noi non vogliamo un'istituzione speciale, non dobbiamo dare a questo titolo della legge l'appellazione erronea di manicomi giudiziari, non dobbiamo mettere là una cosa che non esiste e che non vogliamo creare ora. Questo titolo farebbe nascere il dubbio che vogliamo provvedere a quella istituzione giudiziaria che non c'è. Dunque stiamo nel vero, diciamo le cose come sono.

Ed io aveva già mandato all'Ufficio centrale la proposta di una diversa dizione, e invece di manicomi giudiziari io aveva domandato di indicare questo titolo così: « Alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ». Mi pare che questa dizione risponde meglio al concetto che vogliamo consacrare nella legge.

E da quello che ho detto ne discende anche che accetterei volentieri l'aggiunta proposta dal senatore Calenda, perchè appunto quella stabilisce nel diritto e nel fatto che noi ci accontentiamo delle sezioni giudiziarie dove abbiamo dei manicomi pubblici. Io non aggiungo altra parola e, mantenendo la dizione che ho proposta, pregherei ministro e Commissione di accettarla.

Il Governo non può rifiutarsi. La mia proposta risponde al suo programma di non impe-

gnarsi, cioè, a spese inutili, di non abbandonarsi ciecamente all'ignoto. Dunque non potrebbe oggi contraddirsi.

Non potrebbe respingere le idee che sono coerenti al programma, e che io con tutto il cuore approvo. Non aggiungo altro.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bartoli.

Senatore BARTOLI. Lasciando all'onorevole mio collega, relatore dell'Ufficio centrale, il compito di rispondere alle varie osservazioni che sono state fatte dagli oratori che combattono l'articolo 38 del presente progetto di legge, a me preme di dissipare un errore di fatto che è al tempo stesso errore di legge in cui è caduto specialmente l'onorevole senatore Vitelleschi, nel supporre che noi con questo articolo in discussione intendiamo di creare quasi di strafforo e improvvisamente i manicomi criminali. Questo assolutamente non è.

I manicomi giudiziari o criminali esistono da tempo. Vi era già il manicomio criminale dell'Ambrogiana, creato da vari anni per iniziativa della Direzione generale delle carceri, il qual manicomio ha prestato utilissimi servizi all'amministrazione della giustizia.

Ma dal febbraio 1891 a questa parte si sono istituiti in Italia i manicomi giudiziari, per virtù di legge.

L'onorevole senatore Gadda rammenterà che nel luglio 1889 fu discussa la legge sulla riforma penitenziaria, e con essa fu data facoltà al potere esecutivo di pubblicare il regolamento relativo agli stabilimenti di pena. Ora questo regolamento fu emanato ed approvato col decreto reale in data 14 febbraio 1891, e l'art. 4 di esso che tratta degli stabilimenti speciali è così concepito: « Sono stabilimenti di pena speciali: le case di pena intermedie, le case di rigore, i manicomi giudiziari ». E all'art. 11 si dispone in questi termini: « Gli stabilimenti di pena speciali sono destinati alle seguenti categorie di detenuti:

« c) I manicomi giudiziari ai condannati dei quali fa menzione l'art. 469, e agli inquisiti, indicati negli articoli 471, 472 e 473 del regolamento ».

E precisamente all'art. 469 è detto: « I condannati che devono scontare una pena maggiore di un anno, colpiti da alienazione mentale,

sono destinati nei manicomi giudiziari, nei quali si provvede ad un tempo alla repressione ed alla cura ».

Ed in seguito l'art. 471 provvede per gli accusati prosciolti, ai sensi dell'art. 46 del Codice penale (dei quali ha fatto menzione or ora il ministro guardasigilli), e che per decreto del presidente del tribunale civile sono definitivamente ricoverati in un manicomio giudiziario, giusta l'art. 14 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Possono inoltre essere ricoverati nei manicomi giudiziari per decreto del ministro dell'interno, secondo dispone l'art. 472 del citato regolamento, gli accusati prosciolti, ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 1° dicembre 1889 testè indicato per rimanervi in istato di osservazione. E nel successivo art. 473, anche gli imputati che abbiano manifestato di trovarsi in condizione anormale di mente.

Dopo ciò, o signori, è evidente che noi con l'art. 27 del progetto che è in esame, non intendiamo di creare i manicomi giudiziari. Essi già esistono in esecuzione di apposito regolamento che fa seguito alla legge 14 luglio 1889, ed il disegno di legge che discutiamo nulla aggiunge di nuovo intorno a siffatti stabilimenti speciali, ma soltanto li riconosce e vi si riporta per quanto riguarda gli alienati delinquenti.

Con queste osservazioni di e fatto col ricordo del citato regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e penali, io voglio augurarmi che i dubbi affacciati dall'onor. Gadda, intorno alla istituzione dei manicomi giudiziari debbano essere del tutto eliminati.

Dirò per ultimo che per le ragioni già addotte, noi non possiamo accettare l'emendamento di sostituire il titolo di « alienati alla dipendenza dell'autorità giudiziaria » a quello di « manicomi giudiziari » in quanto che questa intitolazione risponde meglio al concetto delle disposizioni della legge, ed è pure conforme ai precedenti legislativi sulla materia.

Quanto poi alla custodia degli alienati di cui si preoccupava l'onor. senatore Pierantoni, io ritengo che provveda pure il regolamento già citato, e senza leggere le singole disposizioni, è certo che in esso è contemplata la custodia dei detenuti, ed invece di un direttore ve ne sono due, quello cioè tecnico che attende alla

cura degli ammalati, e l'altro che ha la responsabilità della sicurezza e della disciplina dei reclusi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre e dare la parola al relatore mi pare opportuno di dar nuovamente lettura al Senato degli emendamenti che sono stati proposti a questo articolo.

L'art. 38 in discussione è il seguente:

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia;

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando siano riconosciuti di grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale;

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

« Per gli individui di cui al comma b e c dovranno essere istituite separate sezioni ».

L'onorevole ministro guardasigilli, d'accordo coll'Ufficio centrale, propose che a questo articolo si facessero le seguenti modificazioni:

1. Che si modifichi il comma c come segue:

c) « Gli imputati prosciolti a norma dell'art. 46 del Codice penale e delle disposizioni del Codice penale militare, quando vi sieno inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile, a norma degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice penale.

2. Che si sopprima il comma d.

Furono fatte poi altre proposte: una dal senatore Calenda Vincenzo, perchè in principio dell'articolo, invece di dire soltanto: « Saranno

rinchiusi nei manicomi giudiziari », si dica: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari, o nei compartimenti dei manicomi pubblici di cui è parola nell'art. 26 ».

I signori senatori Gadda e Vitelleschi propongono di mutare la intestazione dell'articolo, e che invece di dire: « Manicomi giudiziari » si dica: « Alienati dipendenti dall'autorità giudiziaria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo il discorso dell'onorevole guardasigilli, dopo alcune avvertenze dell'onorevole senatore Pierantoni, e dopo il sobrio discorso del mio collega il senatore Bartoli, il compito mio è grandemente semplificato.

Ieri pareva che fosse in questione il fatto dell'esistenza dei manicomi; ed in ogni caso pareva che cotesto fatto non avesse battesimo giuridico.

Eppure anche ieri non si era mancato di accennare all'esistenza di taluni manicomi giudiziari in Italia. Il fatto però si considerava come non determinato, non sanzionato, dalla legge, non organizzato, ma soltanto embrionario.

Ora la cosa è mutata: si riconosce che in fatto i manicomi giudiziari esistono giuridicamente, e funzionano giuridicamente. E come avrebbe potuto essere altrimenti? Due di essi son proprietà dello Stato; e una qualche spesa deve riguardarli tra quelle pubbliche: onde segue che, indipendentemente dal regolamento cui il mio onorevole collega Bartoli ha fatto ricorso testè, noi abbiamo i bilanci dell'interno e della grazia e giustizia, che devono portare lo stanziamento della relativa spesa; e i bilanci, che son leggi, valgono a sanzionare ogni anno l'istituzione cui occorre la spesa, ed è destinata una parte del patrimonio dello Stato che son gli edifici, i terreni, il mobilio ed altro: cose tutte che costituiscono e fanno funzionare quelli che manicomi giudiziari si addimandano. La loro esistenza giuridica quindi è incontestabile.

Ma vi ha di più: abbiamo la istituzione indipendentemente dal fatto della esistenza dei manicomi giudiziari, e l'abbiamo per legge. Il regolamento è l'atto che viene a integrare la legge. Esso non fu mai oppugnato: è in pieno vigore legale, ancorchè, per manco di sviluppo di taluna delle istituzioni da esso disciplinate,

non sia eseguito in tutte le sue parti. Ha piena esecuzione però nei manicomi giudiziari, che esistono di fatto.

Essendo pertanto un istituto di fatto e di diritto i manicomi giudiziari, che novità si fa con la presente legge?

Che fondamento può avere l'asserzione che, parlandosi in essa di manicomi giudiziari, spingiamo il Governo, lo Stato, e sostanzialmente il paese in una incognita?

Nessuna incognita, nessuna novità; anzi nemmeno si disciplina ciò che esiste: dappoiché nella presente legge non si fa che esplicitare alcune disposizioni del codice penale.

Non trattandosi di novità, può aver valore l'emendamento del senatore Gadda, il quale vuole tolta dal capo X l'intestazione di « manicomi giudiziari »?

Anche l'intitolazione ufficiale dell'articolo del regolamento testè letto dal senatore Bartoli — l'onorevole Gadda se ne potrà accertare — è propriamente di « manicomio giudiziario », ed in uno dei numeri dell'articolo stesso espressamente di « manicomio giudiziario » si tratta.

Ma se già il Senato ha votato all'articolo 26 n. 3 nei pazzi, detti criminali, la « sezione » (vale a dire nè comparto come si proponeva dal ministro, nè camera come dall'Ufficio centrale): si è votato altro, pel solo fatto della creazione di tali sezioni, fuorchè il dovere di tutti gli enti ai quali appartengono i manicomi pubblici, di apprestar locale e servizio di manicomi giudiziari? La conseguenza che ne discende frattanto è questa: che la sezione di manicomio, riguardata anche nella sua stretta limitazione al ricovero di coloro soltanto che, giudicabili, condannati, o assoluti per pazzia, devono andar in osservazione, è un vero e proprio manicomio giudiziario. Onde, soltanto quello che già è stato votato all'articolo 26, ove i manicomi giudiziari mancassero del tutto, e ove altra affermazione di diritto non sorgesse, sarebbe bastato a istituirli.

E di vero, gli oppugnatori dei manicomi giudiziari, invece di opporsi a che si apprestasse dai manicomi pubblici solo una stanza per i folli inviati dall'autorità giudiziaria, invece di domandar un compartimento, o di accontentarsi di una sezione, avrebbero dovuto combattere ogni idea di ricovero speciale agli alienati criminali. Ma

questo non fecero; apprestarono armi anzi contro la propria tesi. Onde, per la virtù della presente legge, e in ispecie dell'art. 26, n. 3, io mi fiderei di sostenere la pregiudiziale contro gli emendamenti per eliminare l'intestazione del capo X e per modificare gli articoli.

Ma mi si potrà rispondere: istituendo le sezioni, è detto che i ricoverati in esse non hanno da rimanere definitivamente ma solo in quanto vi siano in osservazione. Ed è vero: anzi aggiungo che non tutti quelli che dall'autorità giudiziaria si mandano in osservazione, debbono necessariamente andare nelle sezioni, ma soltanto coloro che non possono raggiungere il manicomio criminale. Tutto questo non varrà mai a togliere alle sezioni la qualifica di manicomi giudiziari, sebbene incompleti: onde è propriamente tardiva la questione sul nome della loro istituzione; e quindi il capo X deve conservare la sua intestazione di manicomi giudiziari; e così devono chiamarsi quelli che, negli articoli contenuti in tal capo, sono indicati.

Ma se ne viene l'onorevole senatore Calenda, e rincara la dose sotto un aspetto nuovo; e l'onorevole Gadda e, se non erro, l'onorevole Vitelleschi si associano a lui nel voler dare un'applicazione estesissima all'articolo 26, e propriamente al n. 3, dove si parla di sezioni che devono costituire il locale indispensabile per esservi ammessi i sospetti di demenza, cioè non i dementi accertati, ma quelli inviati per mera osservazione.

L'assunto degli onorevoli proponenti, mentre deve confortare i propugnatori dei manicomi giudiziari, poichè tutti i loro avversari, sembra, si convertano in difensori, d'altra parte, ove approdasse, comprometterebbe i destini della legge.

E di vero, la bagattella dell'emendamento del senatore Calenda a che cosa condurrebbe? Condurrebbe ad un eccesso, che contraddice completamente al sistema di combattere i manicomi giudiziari, e che produrrebbe la conseguenza che di questi ce ne dovrebbero essere a decine, tanti almeno quanti sono di presente i manicomi pubblici; e di qui a poco, per lo svolgimento della legge, se ciascuna provincia si creasse il suo manicomio, ce ne dovrebbero essere 60 o 67.

Manicomi giudiziari completi ne esistono due. Ma il Governo potrebbe non occuparsi di farne altri; potrebbe non migliorare i due che son suoi; potrebbe persino non conservarli: perchè, allorquando si votasse una legge per cui indistintamente i ricoverabili per decreto del magistrato possano andare nei manicomi giudiziari propriamente detti, e nelle sezioni di manicomi pubblici; quando in queste sezioni, non più per sola osservazione, ma anche per ricovero definitivo devono esservi ammessi e tenuti: io penso che allora il collocamento dei pazzi criminali non richiederà un numero di manicomi superiore a quelli pubblici esistenti; e saranno anche soverchi, appena sorgeranno i manicomi delle provincie che dovranno o vorranno applicare la nuova legge.

Ma è stato cotesto il pensiero del Senato, quando ha contestato l'opportunità di denominare « camera » la parte del manicomio pubblico da destinare a luogo di osservazione, e ha sostituito la parola « sezioni »?

È stato pensiero del Senato di aggravare le provincie di una spesa ingente, costringendole ad un organismo completo, come richiederebbe una sezione che dovesse servire per i soli ricoverabili a mero fine di osservazione, ma ben pure per i ricoverati definitivi? Sezione cosiffatta non dovrebbe soddisfare a tutte le prescrizioni ed esigenze d'igiene, di cura, di custodia, di difesa soprattutto, e di servizio?

Il Governo, alla sua volta, curerebbe di mettere guardie in 30 o 60 manicomi? Eppure non potrebbe esso non dover ciò curare; chè non si potrebbe spingere la responsabilità dell'amministrazione civile dei manicomi pubblici fino a infliggerle delle pene, quando si domanda ad essi un'ospitalità forzata, quando si sa che la provincia non vuole nè deve creare un servizio carcerario a pro dello Stato. Eppure, attuando l'ideato sistema, l'aggravio sarebbe enorme per tutti, anche per lo Stato; maggiore la confusione; minore la garanzia non solo della cura, ma anche del servizio e della custodia; scarso, rispetto al regime penale, l'effetto morale che si vuole raggiungerè coi manicomi giudiziari.

Diceva l'onorevole Calenda: l'obbligo di ammettere nelle sezioni i malati in osservazione, equivale a quello di ammetterli tutti; perchè non è segnato nella legge il limite di tempo

per la dimora dei sospetti di pazzia inviati in osservazione.

Ma io gli richiamo l'art. 11 di già votato, il quale categoricamente dice questo:

« Dopo un periodo di osservazione non maggiore di 15 giorni, il medico direttore del manicomio o dell'ospedale trasmette al procuratore del Re una relazione circa la natura e il grado della malattia, dichiarando di trattenere, o no, in cura l'ammalato ».

E fu dopo le avvertenze dell'illustre senatore Verga, che il secondo periodo fu portato da quindici giorni ad un mese, come dal capoverso dello stesso art. 11, che dice così: « Nei casi eccezionali, in cui il direttore non creda di poter emettere un giudizio nel termine di 15 giorni, notifica in tempo le particolari difficoltà del caso al procuratore del Re, chiedendo una dilazione che non potrà eccedere un mese ».

Onde è chiaro che noi abbiamo la dimora normale entro 15 giorni pei malati in osservazione nelle sezioni, la eccezionale entro un mese.

Passato il massimo tempo, cioè questo mese e mezzo, il magistrato penale è già avvertito da questa legge che deve trovar modo di far definire, se abbia a continuare l'osservazione, o no.

Se dovesse continuare l'osservazione, l'imputato o il condannato dev'essere inviato in uno dei manicomi governativi. Ed è fuori ogni morale e legale contestazione che, ove si ordini il ricovero definitivo perchè il malato è riconosciuto demente, si debba definitivamente inviarlo ad uno di cotesti manicomi.

E badisi che havvi pure l'art. 14, secondo capoverso, anch'esso votato, il quale prescrive: « I ricoverati non potranno essere trattenuti oltre il suddetto periodo di osservazione ».

Ma qui l'onorevole Gadda obbiettava: Restando come sono le cose, che ne sarà della vostra arrischiata istituzione dei manicomi giudiziari?

Secondo lui, parrebbe che dappertutto dovessero esserci manicomi giudiziari. E allora ci chiede: Quanti dovreste farne?

E alla mia volta ritorco la domanda: Come si fa cogli stabilimenti di pena? Forse tutte le provincie, e ciascuna, hanno un completo sistema penitenziario?

Come si fa con il regime sanitario dei lazzeretti? Forse in tutti gl'importanti centri marittimi e terrestri si hanno dei lazzeretti?

E chi ha detto che i due manicomi giudiziari esistenti siano così pieni zeppi di malati da non poterne contenere ancora?

E se questo avvenisse, si dovrebbe forse impedire al Governo d'ingrandirli, o di crearne dei nuovi?

E per quanto ci opponiamo a che delle sezioni si facciano altrettante succursali dei manicomi giudiziari, ammettendovi i pazzi a definitivo ricovero; per altrettanto riconosciamo che esse varranno a scemare di molto, benchè col solo mezzo del ricovero in via di osservazione, il numero di coloro che devono trovar posto nei manicomi governativi.

Poste queste brevi considerazioni, io credo che il Senato possa tranquillamente votare la legge anche in ordine ai manicomi giudiziari.

Senatore CALENDÀ V. Domando la parola.

Senatore MAJORANA-GALATABIANO, *relatore*. Devo ancora dare una spiegazione del sistema, che l'Ufficio centrale, intorno al capo X, aveva tenuto nel suo progetto; dal quale sistema, ora, per amore di pace, si allontana alquanto.

Movendo da un concetto tutt'altro che improntato a positivismo, si disse: finchè si procede in via penale contro gli autori di azioni incriminabili, finchè la condanna o l'assoluzione è giudicata penale, si resta nel campo del codice. Ma, quando il giudizio è esaurito, sia in via di liberazione, perchè l'imputato fu ritenuto irresponsabile a causa di pazzia, sia in via di condanna; perdurando o manifestandosi la demenza sia nel liberato, sia nel condannato, non può più, rispetto ad essi, abbandonarsi il sistema ordinario, non riguardo alla custodia, chè per questa basta il compartimento separato, ma riguardo alla competenza nell'invviare, nel mantenere e nel dimettere i malati, che hanno o ebbero a subire l'azione del magistrato penale.

Il sistema di giudizio intorno alla sopravvenienza dunque, persistenza o cessazione della malattia, dev'essere quale è per tutti gli alienati. E, poichè nei abbiamo propugnato e fatto prevalere il concetto che il tribunale civile, con l'intervento del procuratore del Re, è chi deve decretare l'ammissione provvisoria, ossia in via di osservazione, è chi deve decretare il ricovero definitivo, ed esso pure è chi deve de-

cretare la dimissione: ne segue che l'imputato, il giudicabile, il condannato in corso di condanna o a pena espiata, il liberato, devono, finchè si tratta di malattia mentale, col medesimo processo di tutti gli alienati essere giudicati rispetto e sempre limitatamente alla loro malattia.

Avevamo quindi accettato allegramente la lettera *d* dell'art. 38, che ora i signori ministri hanno proposto di togliere. E ragionavamo così: se i condannati dei quali all'art. 47 del codice penale, e alle disposizioni analoghe del codice penale militare, hanno bisogno di cura, perchè non inviarli al manicomio giudiziario? Pazzi non sono peranco, ma sono riconosciuti in pericolo di divenire tali; è ammesso perciò che siano curabili: e perchè non curarli?

Adoperate pure tutti i sistemi restrittivi nel vostro manicomio giudiziario; ma non parlate più di mera detenzione.

Rispetto alla lettera *c* dell'art. 38, noi l'avevamo accettata, pur riservandoci, come l'avevamo proposto con gli articoli 42 e 43, di investire della competenza il tribunale civile con intervento del regio procuratore, anzichè il solo presidente del tribunale civile, come è secondo il codice penale.

Noi richiedevamo: quando si tratta di giudicare se c'è o no pazzia, - per quale ragione volete scemare le garanzie che non potete non ammettere sieno complete secondo il sistema ordinario nel tribunale? Il tribunale non è il solo presidente; esso val meglio anche per la giustizia stessa, non solamente per la libertà. Se il presidente bastasse a dare le desiderabili garanzie, perchè non proponete che esso solo giudichi su tutte le ammissioni e dimissioni, provvisorie o definitive, nei e dai manicomi? Perchè ai disgraziati che ebbero torto o sventura d'inciampare nelle unghie della giustizia penale, indebolire le difese delle proprie ragioni, quando si va nel campo del diritto civile, e materia di diritto civile indubbiamente è quella dei manicomi, se il presidente espressamente vuolsi sia quello del tribunale civile?

Sapevamo bene che il codice penale dà la competenza al presidente. Ma noi credevamo che, in una legge di manicomi e ordinari e giudiziari, l'unità del giudizio, l'identità del magistrato e del procedimento, si dovessero conservare.

Ma, poichè il signor ministro, se non altro, avrà creduto premature le innovazioni da noi proposto alle disposizioni relative all'esecuzione del codice penale; l'Ufficio centrale si astiene dal muovergli opposizione, e rinuncia all'applicazione immediata del suo concetto.

Rinunziando, però, naturalmente, non solo accetta l'art. 37, che per noi è 38, con gli emendamenti apportatigli dai signori ministri, ma accetta anche la modificazione che diviene necessaria agli articoli 42 e 43, richiamando il presidente del tribunale civile dove noi proponevamo il tribunale. E così recediamo anche dai temperamenti che all'art. 43 avevamo proposti in ordine all'attuazione della lettera c, art. 38, che ora si emenda.

Fatte coteste brevi osservazioni, dichiaro che non voglio affatto rivenire su quelle questioni di principio che allo stato presente della discussione, sono state risolte colla votazione dell'art. 26, e per le quali del resto ogni dubbio è stato sgombrato dalla discussione odierna.

In nome dell'Ufficio centrale per conseguenza, vorrei pregare gli onorevoli proponenti gli emendamenti a volerli ritirare, acconsentendo di votare l'articolo concordato col signor ministro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Io vorrei pregare gli onor. Gadda e Vitelleschi a non insistere nei loro emendamenti, e perchè essi condiscono alla mia preghiera non ho che a leggere l'art. 28 del progetto Depretis per vedere quanta differenza è fra quel progetto e quello che discutiamo.

All'art. 28 dicevasi così: « Sono istituiti a spese dello Stato manicomi criminali pei delinquenti pazzi ».

Questo articolo non è ripetuto nel progetto che discutiamo, perchè da quel tempo in poi seguì tutto quel processo di cose che avete udito rammentare; sopravvenne cioè il nuovo Codice penale, il regolamento carcerario, si sono istituiti di fatto due o tre manicomi giudiziari.

Noi dunque con questo progetto di legge schiviamo la questione grossa, che qui si è dibattuta.

Non si tratta già di decidere se ora vi debbano essere i manicomi giudiziari; questi vi sono di fatto e di dritto.

Il disegno di legge in discussione fa questo di buono: istituisce presso i manicomi provinciali le sezioni criminali collo scopo indicato nell'art. 26 che dice così:

« Ogni manicomio pubblico dovrà contenere una sezione per gli alienati criminali inviati in osservazione e di cui dovrà rigorosamente impedire il contatto cogli altri malati ».

Dunque noi abbiamo manicomi criminali già costituiti che funzionano, e quindi non possiamo fare a meno di aver riguardo ad essi e di disciplinarli; abbiamo sezioni criminali dei manicomi per gli effetti dell'art. 26; delle quali l'art. 38 non può tacere.

Io credo che queste due istituzioni si aiuteranno a vicenda e nel complesso daranno quei risultati economici che desidera l'onor. Gadda e desidero anch'io; sicchè colle disposizioni del paragrafo X non si fa che disciplinare e migliorare lo stato di fatto, armonizzandolo meglio coi voti espressi entro e fuori il Parlamento, provvedendo alla cura e alla custodia di quelle tre classi di delinquenti folli, delle quali ho lungamente discusso.

Qui non si tratta di affermare che ci dovranno essere cinque, sei, dieci manicomi giudiziari invece dei due o tre che sono già istituiti; si tratta di organizzar meglio quelli che abbiamo, e completarli mettendoli in armonia coi crescenti bisogni, senza andare incontro a spese eccessive.

Resta l'emendamento dell'onor. senatore Calenda.

Ora se l'onor. senatore Calenda, invece di formulare l'emendamento come ha fatto, si limitasse soltanto a dire così: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni onde è parola nell'art. 26 », forse l'Ufficio centrale si acconcierebbe ad accettarlo, perchè, come osservò bene l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, coll'art. 38 non si deve snaturare nè allargare i confini dati alle sezioni criminali coll'art. 26, ma richiamare soltanto il disposto dell'art. 26. Nel fatto sarà quello che sarà, ma in diritto noi dobbiamo stabilir bene che l'articolo 38 non modifica l'art. 26.

Ora quando si facesse l'aggiunta nel senso da me proposto, che corrisponde in sostanza al con-

cetto dell'onor. senatore Calenda, si evita qualunque equivoco, e si fa soltanto una specie di coordinamento, perchè essendosi parlato nell'articolo 26 di sezioni per gli alienati criminali, non è possibile che dove si parla di manicomi giudiziari non si faccia cenno di detto articolo, perchè quelle sezioni, in quanto sono adoperate per l'osservazione degli alienati criminali, devono essere contemplate anche sotto il titolo generico di manicomi giudiziari.

Come si vede, qui non s'impone nessun onere, non si fa nessun aggravio.

Dove ci sono queste sezioni è bene siano adoperate: se ne gioverà la giustizia e se ne gioveranno gli infelici che vi saranno allogati.

E poi badiamo anche a questo che lo Stato nel mandare in esperimento, in osservazione i matti delinquenti non ve li manda gratuitamente, paga; e la retta che paga lo Stato è superiore a quella che si richiede dai matti comuni. Quindi finirà che per le provincie la sezione criminale sarà una sorgente di lucro e non di danno.

Quanto poi alla disciplina anche per i reclusi nei manicomi criminali, o giudiziari che si voglia dire, non v'è mestieri di fare altre disposizioni; il regolamento che fu citato dall'onor. Bartoli vi provvede.

Per cui io prego gli onorevoli senatori Gadda e Vitelleschi a ritirare il loro emendamento, e l'onorevole Calenda a volere accettare che il suo emendamento sia formulato in guisa che non si alteri la portata dell'articolo 26 già votato.

Suonerebbe così: « Saranno rinchiusi nei manicomi criminali o nelle sezioni ond'è parola nell'art. 26 ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Permetta il Senato che io faccia una dichiarazione.

Voterò l'articolo del disegno di legge senza nessuna obiezione, ma non posso accettare come cosa corrispondente all'esattezza dei fatti, che oggi vi siano sanzioni le quali riguardino *la evasione*, che potrà succedere da questi manicomi giudiziari.

È vero che ci sono due stabilimenti di Stato, che provvedono all'osservazione dei giudicabili ed alla custodia dei condannati diventati pazzi, ma in ogni carcere c'è l'infermeria, e lo Stato

deve avere queste appendici delle carceri; trovai detti stabilimenti applicabile il titolo del Codice penale contro l'evasione e la fuga dei prigionieri.

Nessuno può negare che detti stabilimenti pubblici di Stato, essendo carceri, cadono sotto gli articoli 226, 227, 228, 229 e seguenti del Codice penale, che provvedono alla punizione dell'evasione e del favoreggiamento, ed anche ai casi di colpa e di negligenza.

È cosa certa che l'imputato che dev'essere tradotto in giudizio o il condannato che espia la pena sono individui che si trovano sotto la custodia del potere esecutivo, per pagare un debito alla società, ossia per espia la pena.

Ma oggi che cosa facciamo con questa legge?

Accanto agli stabilimenti di Stato, la legge introdusse le *sezioni* negli stabilimenti provinciali, in quelli, che potranno nascere per consorzio, in quelli che potranno nascere per l'industria privata.

Questi stabilimenti che non sono dello Stato, non hanno impiegati governativi e guardie carcerarie governative, ma saranno come quelli di Stato richiesti per il duplice servizio dell'osservazione dei giudicabili e della custodia dei pazzi già condannati. Diventano carceri-ospedali. Il Codice penale non è scritto per essi, nè per il loro personale.

Mi perdoni l'onor. Bartoli, l'articolo 16 del regolamento 1° febbraio 1891 non provvede a nulla; gli articoli 7 e 8 non provvedono che al modo di reclutare un personale speciale che serve come infermieri e come custodi dei pazzi.

L'obiezione, che io ho fatta, è sorretta dall'esempio della legge belga su questo obbietto.

Quando saranno inviati imputati o condannati alle carceri-ospedali private, ai manicomi giudiziari, occorre una legge punitiva che riguardi la responsabilità, che il personale privato assume facendo le veci degli agenti di Stato.

Non è possibile che tali delicate materie siano abbandonate ad un regolamento.

L'onorevole guardasigilli che ha la responsabilità della custodia delle leggi, risponda direttamente alla mia domanda: dev'essere completata la legge?

Non è poi esatto il dire che i manicomi criminali già esistevano. Basta per convincersene

leggere la relazione del ministro dell'interno che parlò in questo modo: « Ho finalmente, pur osservando le norme degli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889, per l'esecuzione del Codice penale, voluto provvedere ai manicomi criminali per gli imputati prosciolti; e ciò in conformità di quanto era proposto nei progetti del 1881 ».

Sarebbe strana la ripetizione di una legge, che già esistesse per virtù di delegazione del potere esecutivo, perchè il decreto 1° dicembre 1889 fu emanato per delegazione di poteri.

Il regolamento del 1° febbraio 1891 non fu pubblicato per delegazione di potere legislativo. Fu il regolamento che lo Statuto deferisce al potere esecutivo per l'esecuzione delle leggi.

Se la legge avesse dato al Governo potestà di ordinare per regolamento questa materia, a cui l'onor. Nicotera porta tanto amore, al certo non avrebbe presentato un disegno di legge.

Io ricordo la dichiarazione, con la quale l'altro giorno l'onor. ministro terminava il suo discorso. Egli disse che tra le tante amarezze della vita politica, vi sono poche soddisfazioni, e che una egli ne avrà, se potrà riescire a far sanzionare e pubblicare questa legge.

Io prego di nuovo l'Ufficio centrale di completare la legge sopra un obbietto di grande interesse sociale e di ordine pubblico. Esso non esca dal dilemma: abbiamo noi bisogno di colmare una lacuna della legge, o la lacuna è già colmata? Lo ripeto: io non posso ammettere come cosa possibile che le sanzioni penali, che i principi di responsabilità civile e penale possano sorgere per virtù di regolamento simile a quello del 1° febbraio 1891. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Gadda ha facoltà di parlare, per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

Senatore GADDA. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro mi persuadono che in massima siamo nello stesso ordine d'idee. Io vedo con piacere che il Governo non intende per nulla creare delle istituzioni nuove di carcere giudiziario, quindi non voglio fare questione di pura redazione, e mi accontento delle dichiarazioni del ministro, ritirando per mia parte l'ordine del giorno.

Non parlo a nome dell'onorevole Vitelleschi,

perchè non l'ho interrogato, e non so se egli pure aderirà a ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Vitelleschi per dichiarare se mantiene o ritira il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI. Dopo il primo discorso dell'onorevole ministro Chimirri, io ero quasi disposto ad abbandonare il mio emendamento, perchè da quello pareva si fosse nello stesso concetto, che cioè non si trattasse che di comparti di manicomi ordinari; ma in quest'ultimo discorso egli ha ben chiarito che i manicomi criminali già esistono di fatto; e ciò pare che sia vero, e ha aggiunto che esistono di diritto, e su ciò ho i miei dubbi; ed infatti è appunto perchè non esistono di diritto, che con questa legge si vogliono fare esistere. Ed egli insiste perchè questa legge sia votata con ulteriori modificazioni, e che respinge con questa chiara intenzione quelle che noi proponiamo. Così rimanendo per me sempre più evidenti tutte le difficoltà e i pericoli che io apprendo da questa istituzione tanto dal punto di vista morale, quanto dal punto di vista economico, così io non posso ritenermi soddisfatto delle sue ultime dichiarazioni.

Essendo contrari al nostro emendamento tanto il ministro quanto la Commissione, io non credo conveniente, tanto più che l'emendamento proposto è stato ritirato dal suo autore, di mantenerlo per mio conto; io mi contento di votare contro questa proposta per mio conto, ma ritiro anche io per la parte che mi riguarda il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda ha già udito la proposta del ministro; domando quindi se accetta questa aggiunta o no.

Senatore CALEND A V. Non solo accetto la modificazione che propone l'onorevole guardasigilli, ma il ringrazio per aver me levato da una falsa credenza. Non essendo stato presente alla discussione dell'art. 26, io sapevo soltanto di essere stato respinto l'emendamento dell'Ufficio centrale, che proponeva invece del comparto una semplice stanza, e immaginavo si fosse riprodotto l'intero articolo ministeriale con la parola « comparto ».

Ma per me, comparto o sezione suona il medesimo, e quando io mi riportava col mio emendamento all'art. 26 non poteva riferirmi

se non nei sensi e con le parole onde l'articolo 26 era stato redatto.

Quindi espressamente dichiaro di volere alla parola « comparto » sostituita l'altra di « sezione » adoperata nell'art. 26.

E mi occorre fare un'altra dichiarazione.

Io non intendo di entrare nel merito della questione, ed accetto col beneficio dell'inventario tutto quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha detto intorno al periodo della osservazione; perciocchè il Senato bene intende che tutto quanto è scritto nell'articolo 10 e successivi, riguarda il periodo di osservazione prescritto a tutela della libertà individuale; quando l'autorità di pubblica sicurezza, anche senza richiesta dello interessato o della famiglia, si avvisa far rinchiodere di urgenza un cittadino che reputi di pericolo a sè ed alla società, in un manicomio. È per tutela della libertà individuale che quel periodo di osservazione non può andare al di là di 15 giorni; ed è per la stessa tutela che vuolsi lo intervento del tribunale civile quando trattasi di prorogarlo; che se fosse per guarentigia dell'interesse sociale, trattandosi di delinquenti, dovrebbe provvedere il magistrato penale.

Egli è certo quindi che il Senato col periodo di osservazione, ond'è parola negli articoli 10 e seguenti, riferivasi a tutt'altri concetti e a categorie di persone che non sono al certo le persone dei giudicabili o dei condannati affetti o sospettati affetti di pazzia.

Ma checchè sia di ciò, oltre alle cose così chiaramente dette dal ministro guardasigilli, ed oltre quelle ragioni economiche che consigliano di non porre lo Stato nella necessità, in tanta distretta di mezzi, di andar moltiplicando i manicomi giudiziari, poichè provvidamente si è trovato un succedaneo in coteste speciali sezioni de' pubblici manicomi; a me pareva che questa mia aggiunta rispondesse precisamente alla convenienza delle cose, che raccomanda di non creare altri manicomi con gravi spese, quando la speciale assistenza medica, propria ai mentecatti, noi possiamo averla nei manicomi pubblici, e alla custodia, nell'interesse sociale, trattandosi di delinquenti, si provvede di leggieri e con minima spesa, mediante semplici chiavistelli. Tanto più io dovevo credere che in quell'art. 26 si trattasse, non dei soli giudicabili in osservazione, ma

anche dei condannati e dei prosciolti in virtù dell'articolo 46 del Codice penale, dacchè tutte coteste categorie di persone debbono sempre essere rinchiodate a titolo di osservazione.

Tanto più, ripeto, io dovevo ciò credere, inquantochè io trovo nell'articolo che non ancora è stato discusso, ma proposto dal ministro fu accettato dall'Ufficio centrale, l'art. 43, dove è detto: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati, *condannati* o *giudicabili*, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato ».

Cosicchè nel concetto del ministro proponente e nel concetto dell'Ufficio centrale era ben chiaro che tutti coloro che sono mandati, sia nei manicomi giudiziari, sia in queste sezioni staccate, possono essere tanto giudicabili quanto condannati. Ci staranno in osservazione, e il periodo ne sarà più o meno lungo, ma non c'è a distinguere gli uni dagli altri, nè per essi sta il limite di durata scritto negli articoli 10 e seguenti. Accertati che siano matti, allora si che potranno essere definitivamente spediti al manicomio giudiziario; riconosciuti sani, ritorneranno al carcere.

Dopo queste giustificazioni intorno alla sostanza del mio emendamento, non posso che insistere in esso, sostituendo bensì la parola « sezione » a quella di « comparto », secondo la proposta dell'onor. ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Il signor senatore Calenda accetta dunque la proposta del guardasigilli?

Senatore CALENDÀ V. Perfettamente.

PRESIDENTE. Il signor senatore Majorana-Calatabiano, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Veramente io non ho compreso in quali termini intenda il signor ministro guardasigilli concordare la formola aggiuntiva del primo comma dell'art. 38. Ma da quanto ne appresi poco fa dalla lettura che ne fu fatta, a me pare che quella formola contraddica all'art. 26; e, se è così, io devo in nome dell'Ufficio centrale sottemettere al Senato brevissime osservazioni.

Noi abbiamo votato in modo categorico, che alle provincie sia fatto obbligo di adattare o costruire una sezione per i dementi inviati in osservazione.

L'articolo in discussione non si limita ai casi di osservazione; abbraccia invece ogni genere di dementi, che han d'uopo di ricovero

definitivo, sieno condannati o giudicabili: di essi non è messa in dubbio la qualità di pazzi; anzi, essendosi eliminata la lettera *b*, c'è da credere che i più di essi sieno ritenuti anche incurabili.

Nè si confonda il concetto dell'osservazione con quello della custodia: quando il malato è inviato in osservazione: non si mira che ad ordinare e attuare l'indagine per accertare se l'imputato, il giudicabile, il condannato o l'assoluto siano pazzi.

Ora quali sono le ipotesi dell'art. 38?

Tollererò il Senato la mia dimostrazione; poichè col sistema contrario si tratta di contraddire e quasi di distruggere la legge, ed io sono in dovere di dare chiarimenti.

Quali adunque sono le ipotesi che abbracciano i casi di reclusione nei manicomi giudiziari, onde all'art. 38?

Sono queste:

« *a*) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari ».

Dunque costoro sono ricoverati definitivamente; perchè è detto in modo espresso, che hanno già passato il periodo d'osservazione.

Ebbene, questi tali, secondo l'emendamento Calenda, accettato dal guardasigilli, dovrebbero andare nei compartimenti speciali denominati sezioni. Quindi ogni provincia dovrebbe fare al Governo un manicomio giudiziario.

E non si finisce con ciò:

« *b*) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia ».

E questi ci entrerebbero. Ma, appunto perciò, non occorre sia detto o ripetuto qui, avendone parlato abbastanza l'art. 26, n. 3.

Andiamo avanti però:

« *c*) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale ».

Chi sono questi imputati prosciolti?

Quelli i quali, essendo ritenuti pazzi al momento dell'azione incriminata, furono dichiarati irresponsabili.

E se dopo l'osservazione si mantengono pazzi, se son riconosciuti di « grave e continuo pericolo alla sicurezza sociale », essi devono poter essere mandati nei manicomi esistenti o da

costruire dalle provincie. E per giunta, ove passasse la formola che tutte le categorie di alienati onde nell'art. 38, devono andare sia nei manicomi giudiziari, sia nelle sezioni; ne seguirebbe che, siccome con l'ultimo capoverso di tale articolo, per le categorie *b* e *c* devono essere istituite separate sezioni, così la sezione, di cui all'art. 16, non basterebbe più.

Ma se avete stabilito nell'art. 26 che, appunto sono in dovere le provincie di adattare una piccolissima sezione, perchè essa non deve soddisfare che alle sole contingenze transitorie d'invio di pazzi sospetti da tenere in osservazione soltanto; se anche concedeste che in casi eccezionali si allunghi, pure al di là del mese e mezzo, l'osservazione: come potrete mai andare all'estremo opposto che, contraddicendo l'articolo votato, richiede sia detto nell'art. 38: no, non è semplicemente a fine di mettervi sospetti di demenza in osservazione, che è istituita la sezione di cui all'art. 26? Ma se questo era il vostro pensiero, avreste dovuto esplicitarlo all'art. 26. Tant'è, sostieni ora che i pazzi dovranno definitivamente espiare le loro colpe in quelle sezioni, che saranno veri manicomi giudiziari; in questi dimoreranno finchè moriranno.

Ma questo sposta tutta l'economia della legge.

Il Ministero è padrone di accettare qualsiasi proposta, ed anche il Senato. Ma l'Ufficio centrale non acconsente. Eppure esso stesso riconosce che c'è un punto ragionevole nella proposta, benchè molto sottile: Riconosce che, ove si votasse l'art. 38 quale era proposto, si potrebbe temere una certa collisione coll'art. 26, pel solo fatto che questo non è in quello in veruna guisa richiamato. Per accennare ad una formola conciliativa, dirò che l'articolo potrebbe emendarsi così: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari, salvo l'uso delle sezioni, ai termini dell'art. 26, n. 3 ». Indi seguirebbe l'indicazione delle lettere *a*, *b*, *c*, le quali tutte si riferirebbero ai manicomi giudiziari: salvo che la lettera *b*, sarebbe pbr comune alle sezioni, perchè rientra nei fini determinati dall'art. 26, n. 3, non derogati e non ampliati con l'art. 38.

I signori ministri e il Senato facciano come vogliono; ma io mi sono creduto in dovere di far osservare che gli articoli 26 e 38, ove si accetti l'emendamento concordato col Ministero, perdono la propria armonia.

Aggiungo che con ciò viene contraddetto tutto il ragionamento fatto nel progetto di legge, che chiedeva i comparti; nella relazione della Commissione, che, combattendo i comparti, ne riduceva ad « almeno una stanza »; nella lunga discussione, e nelle osservazioni delle opposte parti, qui fatte, e che produssero la transazione delle sezioni.

Occorreranno in alcune provincie comparti abbastanza estesi. Perchè, quando è stabilito il dovere di provvedere a questo servizio, vi saranno alcune delle grosse provincie, nelle quali bisognerà costruire un vero e proprio manicomio giudiziario.

Tutto questo a me pare vada assolutamente fuori dallo spirito del progetto; non era certo nel pensiero dell'Ufficio centrale, e, fino a questo momento, non è stato in quello del Senato, se deve tenersi conto degli svolgimenti dati fin qui ai diversi articoli votati.

Se l'Ufficio centrale me lo consente, presenterò al primo comma un emendamento nei termini più sopra accennati.

PRESIDENTE. Il relatore dell'Ufficio centrale propone un sotto emendamento all'emendamento proposto dal guardasigilli; cioè, che invece di dire « nelle sezioni onde è parola nell'art. 26 », si dica « salvo l'uso delle sezioni ai termini dell'art. 26 ».

CHIMIRRI, Ministro di Grazia o Giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia. Io non intendo la diversità che corre tra la proposta mia e quella del relatore.

Se egli conviene che nell'art. 38 si debba far richiamo all'art. 26, credo che la formola più chiara e breve sia quella suggerita da me, cioè a dire « saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni onde è parola nell'articolo 26 ». Ciò non altera punto la destinazione delle sezioni, la quale è determinata dall'art. 26.

Essendo d'accordo nella sostanza, è inutile sottilizzare sulla forma: lo ripeto, le sezioni sono quelle che il Senato ha voluto che fossero.

Nelle sezioni si riceveranno i folli in osservazione, la quale, secondo il bisogno, sarà più o meno lunga.

Io non so se ho espresso chiaramente il mio pensiero, ma prego il relatore a credere che

con l'aggiunta proposta dall'onorevole Calenda non si crea nulla di nuovo; non si modifica l'articolo 26 il quale rimane qual'è: non si aggiunge nessun obbligo, nessun impegno alle provincie.

Quindi, per concludere, non essendovi dissenso sostanziale, o che si adotti la formola da me proposta, ovvero quella dell'Ufficio centrale, non mi pare che valga la pena di protrarre in lungo per sì piccola cosa la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor relatore.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Se fosse esatto il ragionamento dell'onor. guardasigilli, che cioè l'art. 26 resta qual'è, la conseguenza sarebbe questa, che tanto nei manicomi giudiziari, quanto nelle sezioni, non ci andrebbero che pazzi in osservazione.

Giacchè, dopo il voto solenne del Senato che alle sezioni non si devono inviare che i soli pazzi in osservazione, mancherà ogni titolo al Governo, e, per esso, all'autorità giudiziaria, d'inviarvi pazzi da ricoverare definitivamente. Ma, se si riporta, in testa dell'art. 38, l'art. 26, e se si fa un tutto dei manicomi giudiziari e delle sezioni, ne segue che, per serbare l'armonia con l'art. 26, secondo la nuova disposizione, negli uni e nelle altre, non dovrebbero essere che pazzi in semplice osservazione. E se fosse così, che cosa stanno a fare nell'art. 38 le lettere b e c, che non parlano più di osservazione?

Quando è constatato il continuo e permanente pericolo, vale a dire, quando è conosciuta l'indole maligna e incurabile della malattia; quando definitivo deve essere il ricovero del pazzo condannato, assoluto o giudicabile, andrà egli sì o no nei manicomi giudiziari?

Certo deve andarvi.

Ma allora, siccome, secondo voi, possono i pazzi indifferentemente essere mantenuti nelle sezioni, come nei manicomi giudiziari; siccome di questi, o non ne potete, o non ne volete fare, di certo non ne avete abbastanza; così, per la virtù dell'emendamento, i vostri manicomi giudiziari non saranno che le sezioni il cui apprestamento è imposto alle provincie. Ma in tal caso sarebbe stato bene di non votare l'art. 26, anzi di votare una disposizione assoluta, incondizionata, per cui sarebbe fatto obbligo alle provincie di provvedere esse al ri-

covero dei pazzi, non soltanto innocui, non soltanto pericolosi e non delinquenti, ma anche dei pazzi delinquenti.

Ove questo però si fosse chiesto, non buona fortuna, ne son certo, avrebbe incontrato il progetto del signor ministro. Ma ciò non fu chiesto; eppure si vorrebbe ora, a costo di creare una contraddizione tra l'art. 26 e l'art. 38!

Quindi io dico: o mantenete la nostra locuzione, e dovrete limitarla alla lettera *b*, cioè renderla applicabile solo a quelli che dall'autorità giudiziaria s'inviavano in osservazione o a scopo di perizia. O non la limitate a questo, e l'estendete alla lettera *a*, in cui sono i pazzi ai quali si conviene non più l'osservazione, ma il ricovero definitivo; e, così facendo, l'estendete anche alla lettera *c*, che tratta dei pazzi prosciolti e che son di grave e continuo pericolo: ma in tal caso dovete cancellare l'art. 26.

Avendo parlato, a parer mio, in modo chiarissimo, se non pur soverchio, e non potendo ricevere l'appunto che si tratti di mere sottigliezze, ma constatando che vi ha una divergenza di concetto, naturalmente l'Ufficio centrale, lasciando arbitro il Senato nel suo voto, mantiene l'opposizione verso la proposta accettata dal Ministero.

Senatore MANFREDI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI G. Sono dolente di questo dissenso tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro. Ciò a cui noi miriamo è d'impedire che l'uso delle sezioni sia tratto oltre il termine per cui le sezioni sono state votate.

Quindi basterebbe che l'aggiunta che il signor ministro ha proposta avesse una piccola modificazione; tale che significasse il riferirsi alle sezioni secondo il fine per cui sono state istituite ed in modo alternativo secondo i casi.

Non ho presente la formola, ma se la gentilezza del signor ministro me la volesse ricordare, io proporrei la modificazione.

PRESIDENTE. La formola proposta dal signor ministro è la seguente: « Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari e nelle sezioni ond'è parola nell'art. 26 ».

Senatore MANFREDI G. Basterebbe dire « o nelle sezioni ai termini dell'art. 26 ».

CHIMARRI, ministro di grazia e giustizia. Noi accettiamo la proposta.

PRESIDENTE. Signor relatore, si associa ella a questa proposta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Sì, mi associo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale si associa e ritira la prima formola: per conseguenza non rimane più che una formola sola. La metteremo ai voti per divisione.

Art. 38.

Saranno rinchiusi nei manicomi giudiziari o nelle sezioni ai termini dell'art. 26:

Chi approva questa prima parte dell'art. 38 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo i comma *a* e *b*:

a) i delinquenti colpiti da alienazione mentale dopo la condanna, e ciò dopo un periodo d'osservazione, in compartimenti speciali carcerari;

b) i giudicabili che l'autorità giudiziaria crede necessario inviare ai manicomi giudiziari in osservazione per alienazione mentale o a scopo di perizia.

Chi approva i due commi *a* e *b* testè letti è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo il comma *c* in conformità dell'emendamento concordato fra il signor ministro e l'Ufficio centrale:

c) gli imputati prosciolti a norma dell'articolo 46 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando vi siano inviati dall'autorità di pubblica sicurezza, o dal presidente del tribunale civile nei casi contemplati dagli articoli 13 e 14 del regio decreto 1° dicembre 1889.

Chi approva questo comma *c* è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro e l'Ufficio centrale propongono la soppressione del comma *d* che leggo:

d) i condannati a norma dell'art. 47 del Codice penale e delle disposizioni analoghe del Codice penale militare quando si riconosca che il loro stato di mente richiede cure e custodia speciale.

Pongo ai voti questo comma *d*.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Non è approvato).

Leggo l'ultimo comma dell'art. 38:

Per gli individui di cui ai comma *b* e *c* dovranno essere istituite separate sezioni.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 38 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 39.

Potranno restare negli stabilimenti penali, ma in comparti speciali, i condannati affetti da forme di alienazione mentale transitoria in epoca prossima al termine della pena.

(Approvato).

Art. 40.

Il passaggio dei condannati dal luogo di pena al manicomio giudiziario, o da questo a quello, avrà luogo per ordine del ministro dell'interno sul parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento, ed, occorrendo, anche di altri alienisti.

(Approvato).

Art. 41.

Pei giudicabili sopradetti, il passaggio dalle carceri ai manicomi pubblici o giudiziari e viceversa avrà luogo dietro ordinanza dei tribunali o delle Corti competenti, sentito il parere dell'ufficiale sanitario dello stabilimento ed, occorrendo, anche di altri alienisti.

Uguale ordinanza sarà necessaria per collocare nei manicomi giudiziari i giudicabili a piede libero.

(Approvato).

Art. 42.

Assunte informazioni, il tribunale civile, deciderà se il condannato recluso nel manicomio giudiziario il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere nel manicomio stesso fino a completa guarigione, o venire consegnato alla

famiglia, od affidato a manicomi pubblici o privati.

Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio giudiziario, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, revocare la già emessa ordinanza.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Questo articolo 42 è simile al 14 del decreto per l'attuazione del Codice penale che è legge dello Stato. Vorrei sapere quale è la ragione, per la quale si riproduce ora in questa legge.

PRESIDENTE. A me sembra che la modificazione dell'Ufficio centrale contraddica ad una proposta testè votata, poichè si ridà la facoltà al tribunale civile, invece che al presidente del tribunale civile.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Si è dichiarato già che questa formola andava modificata.

PRESIDENTE. Sta bene. Dunque si ripristina il testo proposto dal ministro.

Senatore PIERANTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PIERANTONI. Quest'articolo 42, con o senza l'emendamento dell'Ufficio centrale, è perfettamente simile all'art. 14 del decreto 1° dicembre 1889, che è atto legislativo, perchè è delegazione di potere legislativo.

Infatti, il presidente, assunte le opportune informazioni, procede.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Non ha che fare con quell'articolo.

Senatore PIERANTONI. Perchè noi deroghiamo a certi principi fondamentali del diritto comune?

Finita la pena, ogni individuo ha il diritto di ritornare libero; vi potrà essere una necessità di custodia, ma questa è questione di inabilitazione, e rientra nell'ufficio del magistrato comune.

Qualunque parente, che ritenga necessaria la custodia, provocherà la convocazione del consiglio di famiglia.

Questo articolo è strarissimo nella sua dicitura. Nell'art. 14 del testo si parlava di *parti*; ma qui non indovino chi debba venire in giu-

dizio: sono i parenti che debbono essere chiamati?

Ora non capirei come in una legge che contempla i manicomi giudiziari, che riguarda i giudicabili o coloro che sono sotto pena, si debbano mettere queste eccezioni al diritto comune.

Ritorniamo ai principî del diritto civile. Si dia potestà al pretore di convocare il consiglio di famiglia.

L'articolo dice che il presidente, assunte le opportune informazioni, deciderà. Perchè i parenti non devono essere sentiti?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'articolo dice: assunte le informazioni.

Senatore PIERANTONI. Ma per l'interdizione si fa un giudizio economico sì, ma un giudizio.

Ora è gravissima la disposizione che il presidente, prima di sentire i parenti, non faccia rimettere in libertà l'individuo.

Comprendo benissimo che quando uno è giudicabile, lo vogliate mettere sotto l'autorità della Camera di consiglio.

L'articolo dica: « fatto il giudizio d'interdizione, chiamata la famiglia, assunte le informazioni dal direttore che dichiarerà se è guarito o non guarito ».

Il caso è gravissimo; si può far rimanere nel carcere giudiziario uno che ha già scontata la pena?

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. A me pare che le osservazioni fatte dall'onor. Pierantoni meritino di essere esaminate.

È un fatto che con queste disposizioni si verrebbe a derogare al diritto comune, e cioè: si darebbe facoltà al presidente del tribunale di statuire sulla permanenza nel manicomio giudiziario anche dopo scontata la pena.

Ora la permanenza in un manicomio, e specialmente nel manicomio giudiziario, con tutte le sue conseguenze, è un fatto assai grave che tocca la capacità giuridica, che interessa la libertà personale del ricoverato, le quali debbono essere tutelate dal diritto comune e non possono essere menomate che nelle forme dal diritto comune stabilite.

Io credo che si possono conciliare assai facilmente g'intendimenti del Governo, che ha proposto l'articolo ora in discussione, con gli intendimenti dell'onor. Pierantoni.

Quando si desse al provvedimento del presidente un carattere provvisorio o temporaneo, fino a che si rientri nell'osservanza del diritto comune, si otterrebbe il risultato a cui mira la proposta del Governo, quello di lasciar tempo e fornir mezzo di evitare che sia allontanata dal manicomio una persona, la quale può essere pericolosa a sè e agli altri; e nello stesso tempo si aprirebbe la via all'applicazione delle norme ordinarie per il ricovero degli alienati in un manicomio.

Io prego quindi il ministro e l'Ufficio centrale di volere esaminare la proposta del senatore Pierantoni. In una materia così delicata è necessario evitare gli emendamenti improvvisati: e se si vuole improvvisare si finisce per fare delle discussioni confuse che non conducono ad un risultato pratico molto proficuo.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale, che dovrà domani riferire intorno al coordinamento, di voler riservare questo articolo, per esprimere domani, intorno alla proposta Pierantoni, il suo parere.

E giacchè ho avuto l'occasione di parlare, ricordo un'altra proposta fatta dall'onorevole senatore Pierantoni. Egli ha rivolto una domanda esplicita al Governo allorchè si discuteva l'art. 37, diretta a sapere con quali garantigie intende il Governo di provvedere alla responsabilità del personale di custodia addetto ai manicomi giudiziari, nelle eventuali evasioni...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. C'è il regolamento delle carceri che ne parla.

Senatore COSTA... Mi permetta l'onorevole ministro dell'interno che gli dica che quel regolamento è considerato come lettera morta, (ed egli per primo lo deve sapere). Nessuno lo ha mai attuato dacchè è stato pubblicato.

L'onorevole ministro, d'altronde, sa che non vi è alcun regolamento che possa riconoscere ed attribuire diritti e stabilire sanzioni. E qui si tratterebbe appunto di determinare una condizione giuridica, quella della *legale detenzione* e di punire coloro che in determinate condizioni, commettano fatti positivi o negativi pei quali rimane violata.

Ora a me pare che la proposta fatta dall'onorevole Pierantoni meriti di essere studiata. È bene che su di essa il ministro guardasigilli esprima la sua opinione: e siccome a me pare proposta abbastanza delicata, credo convenga

LEGISLATURA XVII — I.^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892.

pregare l'Ufficio centrale di voler riferire su di essa nella seduta di domani.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. L'art. 42 che discutiamo riguarda un condannato demente, il quale invece di espriare la pena negli stabilimenti penali la espia nei manicomi, ma si tratta sempre di un demente.

Ora terminata la pena il demente non può essere rilasciato in libertà se non quando il presidente del tribunale, il quale è investito di questa giurisdizione, assunte le occorrenti informazioni, riconosce che quell'individuo possa essere rilasciato senza pericolo di se stesso e della sicurezza sociale.

Ecco la ragione per la quale anche dopo finita la pena deve intervenire un provvedimento della competente autorità. Se l'alienazione di mente sarà cessata, avrà luogo la immediata liberazione.

Ma è necessario, ripeto, che intervenga il provvedimento del magistrato. Ecco la ragione per la quale nell'art. 42 è detto che anche finita la pena occorre un decreto del presidente del tribunale perchè l'alienato possa essere effettivamente rilasciato in libertà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Dopo le osservazioni del senatore Bartoli, io non ho che a rivolgermi al guardasigilli che ha presentato degli emendamenti alle proposte dell'Ufficio centrale.

In questa parte il guardasigilli potrebbe consentire che si tornasse al disegno dell'Ufficio centrale, cioè che giudicasse il tribunale, come proponevamo; perchè il condannato, dopo espriata la pena, non può essere invigilato che come pazzo, se è tale, e naturalmente deve continuare a stare nel manicomio. Ma, secondo questa legge, chi è il magistrato che lo fa mantenere ancora nel manicomio? È lo stesso che per tutti, rei o non rei.

Il giudizio del tribunale, una volta pronunciato, avrà perpetua virtù per quanto dura la vita del pazzo? No. È sempre revocabile, in tutti i momenti.

Nella legge che discutiamo, sono più articoli che danno diritto e dovere al magistrato, quando

regolarmente richiesto, di giudicare sui reclami; danno diritto e dovere al regio procuratore, e dovere al direttore del manicomio, di reclamare la revisione del giudizio di ricovero definitivo del pazzo, mettendo in rilievo la cessazione dei motivi. E l'ultimo capoverso appunto dell'articolo 42 prescrive: « Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio giudiziario, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle parti od anche d'Ufficio, revocare la già emessa ordinanza ». Quindi la questione che si può fare è solo quella di lasciare il presidente, o di sostituirgli il tribunale.

L'Ufficio centrale aveva designato il tribunale per tutti i casi: ma riconosce che, essendo stata tolta la competenza al tribunale per le ipotesi in cui si tratta di applicare il codice penale, e conservatala al presidente, non sarebbe una stonatura lasciare anche qui il presidente. Pericoli contro la libertà individuale non ce ne sarebbero; perchè, appena trascorso il giorno del decreto del presidente il quale affermi che l'alienato debba mettersi in manicomio, è aperto il diritto di reclamare, asserendo la cessazione della causa, e domandando perizie per fornire le prove del mutamento delle condizioni intellettuali del ricoverato.

Ma io non ho neppur pensato, molto meno detto al Senato quel che m'impunta il mio amico senatore Bartoli, che io intenda di mettere in libertà un pazzo.

Pur troppo ve ne sono tanti in libertà, e dove sia, e dove non sia la pazzia, nessuno lo può dire. (*Viva ilarità*).

Invece, stando nei termini della legge, ho osservato e ripeto:

Dal giorno in cui un condannato che poi diventò folle, egli ha consummato l'ultima ora del debito che per la condanna ha con la società, non è più un servo di pena; è un pazzo che potrà essere custodito dai parenti, che potrà essere custodito dalla provincia sotto l'impero del diritto comune, ma che ha il diritto di passare dai manicomi giudiziari, missione di carcere e di ospedale, a manicomi comuni.

Una legge che perpetua la qualità di detenuto giudiziario a chi ha espriata la pena, è ingiusta. Il rispetto alla sventura ed al diritto comune sono nella coscienza del Senato. Comprendo che la legge penale abbia permesso al

presidente del tribunale, a giudizio finito, prosciolto un giudicabile, di decidere se possa essere messo in esperimento. Comprendo che il condannato pazzo debba andare in manicomio speciale.

Ma appena finita la pena io non vedo che il ritorno al diritto comune. Io non credeva che queste cose dovessero essere discusse.

D'altra parte ringrazio il collega Costa di avere invitato ancora una volta il ministro guardasigilli e il ministro dell'interno a dire se, istituite le sezioni criminali dei manicomi provinciali o dei manicomi di consorzio, o dei manicomi privati che faranno l'ufficio di carceri di Stato, sotto il nome di manicomi giudiziari, occorranza sanzioni penali contro le fughe per negligenza o per agevolezza di personale.

Io credo che il Senato, che è un corpo essenzialmente conservatore, non possa mandar fuori una legge senza che queste disposizioni sieno chiaramente formulate nella legge.

Io torno a ripetere ancora al ministro guardasigilli, il quale ha la responsabilità della custodia delle leggi, che il regolamento del 1° febbraio 1889 non contiene, come non poteva contenere, alcuna sanzione, alcuna clausola che si riferisca a questa novità di legge, per la quale novità di legge lo Stato ai suoi manicomi giudiziari fa unire la libera concorrenza.

Credo che queste siano cautele giustissime e sante, sulle quali certamente l'onnipotenza legislativa farà quello che vuole; ma il mio dovere è compiuto (*Bene*).

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Se l'onor. senatore Pierantoni è tormentato dal dubbio da lui espresso, faccia prima che finisca la discussione della legge, una proposta, che esamineremo, e vedremo se sarà il caso di accettare.

L'onor. senatore Costa non nega che il regolamento sufficientemente provveda, ma afferma che quel regolamento debba considerarsi, per le sue imperfezioni, come lettera morta. Ma, se così fosse, bisognerebbe rifarlo di sana pianta, e rifacendolo si potranno esaudire i voti espressi da lui e dall'onor. Pierantoni.

Io non discuterò qui, perchè non è il caso, il valore di quel regolamento, affermo solo che esso contiene due disposizioni, le quali, a parer

mio, corrispondono al desiderio dell'onorevole senatore Pierantoni.

Il regolamento annovera fra gli stabilimenti penali anche i manicomi giudiziari; e prescrive che a questi siano proposti due direttori: l'uno tecnico l'altro amministrativo, i quali rispondano della custodia dei folli alla loro cura affidati.

Ad ogni modo, se ciò a parer suo non basta, se desidero maggiori cautele, faccia analoghe proposte.

Quanto alla questione più grave concernente l'art. 42, l'on. Pierantoni deve considerare questo: che l'art. 42 citato contempla il caso in cui un condannato divenga folle durante l'espiazione della pena. Quando questo accade si fa il passaggio dal carcere al manicomio giudiziario colle cautele e garanzie dettate nell'art. 39. Se finita la pena la follia continua, costui che fu riconosciuto e dichiarato matto, che fu rinchiuso nel manicomio come matto, che è pazzo tuttavia deve essere rilasciato solo perchè la pena è finita?

Ma se facciamo una legge per mettere nel manicomio tutti coloro che danno certi segni di pazzia pericolosa, sarebbe assurdo che fossero rilasciati senz'altro i matti delinquenti, già reclusi come tali nel manicomio. Ma perchè il giudizio è commesso al Presidente e non al Tribunale?

Ecco la questione vera, giacchè il contenuto dell'art. 42 non è nuovo, e si trova in tutti i progetti precedenti che furono esaminati dalla Camera elettiva.

Si sostituì al tribunale il presidente, per porre d'accordo l'articolo 42 coll'articolo 14 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del Codice penale.

Nell'art. 14 invero si tratta di cosa diversa, si tratta cioè dell'imputato assolto per vizio di mente, non del condannato che impazzisca durante l'espiazione della pena; ma il caso è più delicato, perchè l'imputato prosciolto è un cittadino come ogni altro, e quindi ha diritto a tutta la protezione accordata agli altri cittadini. Nondimeno l'art. 14, avendo riguardo che il prosciolto ha già per follia perpetrato un grave danno, premunisce la società contro la ripetizione di simili eccessi, e dà al solo presidente la facoltà di giudicare se sia opportuno di rinchiederlo in un manicomio.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Il caso del quale si occupa l'art. 42 è più grave, ma se in questo caso il Senato crede si debba sostituire il tribunale al presidente, faccia pure, ma vi sarà discordanza fra l'art. 42 e l'art. 14 delle disposizioni transitorie.

Il Governo aveva l'obbligo di mettere d'accordo codeste disposizioni, ma se siamo d'accordo che debba esservi un'autorità, la quale giudichi se convenga rilasciare o continuare a mantenere il folle delinquente nel manicomio giudiziario dopo espiata la pena, la questione sollevata dall'onor. Pierantoni si riduce a questo: o si vuole mantenere l'armonia fra l'articolo 14 delle disposizioni transitorie e la legge che discutiamo, e in tal caso occorre mantenere integralmente l'articolo ministeriale; se volete essere più rigorosi e sacrificare a questo scrupolo questa armonia, fatelo pure, ma la sostanza è la stessa, o che decida il presidente con ordinanza o che decida il tribunale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. L'on. guardasigilli ricorderà che io quando oggi ho avuta l'intenzione di parlare sull'art. 38 per dirmi favorevole a questa parte del disegno di legge che era combattuta, ho esordito col ricordare la discussione del 14 aprile 1877 nella Camera dei deputati, ed ho invocato la legge speciale del Belgio, un paese civile, liberale da cui abbiamo imitato tante altre leggi, la legge del 18 giugno 1850, che pone questa responsabilità per i manicomi giudiziari che non siano di Stato, perchè altrimenti quei manicomi sono perfettamente prigioni. Ma, ecco il *ma*, dal banco dei ministri, e dal banco dell'Ufficio centrale si è risposto quello che non era conforme all'esattezza, che il regolamento aveva tutto provveduto, e ci è voluto un lungo sentimento di abnegazione per ritornare sempre sullo stesso argomento e vincere la resistenza; ora soltanto il ministro mi ha invitato a fare una proposta. La mia proposta è questa: che si studi la legge belga; perchè è strano l'obbligo che si vuol fare a noi senatori: non basta l'indicare una lacuna di legge; bisogna diventare membro aggiunto dell'Ufficio centrale ed improvvisare sollecitamente aggiunte; questo modo accelerato di far le leggi a me non piace. Così ho risposto alla prima questione.

Quanto alla seconda, non si sfondino porte aperte col dire che il condannato, che è diventato pazzo e che ha espiato la pena, non debba ritornare in libera società. Ma io l'ho detto dal primo momento: chi mai può mettere in dubbio che simigliante infelice non debba essere trattato col diritto comune con cui sono trattati tutti i pazzi? Dunque è certo che questo individuo, se è ancora infermo, dovrà avere per sé la pietà umana, la pubblica assistenza; ma io non ha fatta questione tra tribunale o presidente; io ho detto che non capisco, perchè si sia voluto trovare una analogia tra l'art. 14 delle disposizioni di esecuzione del Codice penale con questa parte nuovissima della legge.

L'art. 14 delle disposizioni considera il caso del giuri o del tribunale penale, che abbia dichiarato un individuo non imputabile, perchè folle, e ammette una procedura speciale e la custodia, eppure ha riconosciuto l'impossibilità che il magistrato giudicante in linea penale possa giudicare dell'interdizione di questo individuo, tanto è vero che il presidente farà ordinanza provvisoria senza che ci sia istanza nè di parte civile, nè di avvocati, poi verrà il presidente del tribunale civile che farà l'ordinanza definitiva. Ma siamo sempre in materia penale; in materia di repressione, mentre invece quando si tratta di un giudicato e di chi diventò demente durante la pena, e che fu trasferito nel manicomio criminale, terminata la sua pena deve rientrare nel diritto comune, ed io tre volte ho detto: « Non so capire perchè i parenti non sieno chiamati, e perchè lo si voglia mantenere nello stesso manicomio ».

Io se dovessi consigliare emendamenti direi: perchè la legge aspetta l'ultima ora e non comanda che un mese prima del pieno decorimento della pena sieno chiamati i parenti e si pensi a fare il giudizio per sapersi se debba tornare libero o passare in manicomio comune?

Se vi sono parenti che lo vogliano prendere in casa, se vi possono essere parenti che per umana pietà non vogliano far rimanere questo individuo in mezzo agli altri detenuti, con qual diritto lo Stato vorrebbe prolungare la pena? E il riprendere un po' l'aria nativa, e il consorzio della famiglia, il rivedere i propri congiunti, non porterebbero anche addurre la possibilità di una guarigione?

Per queste ragioni aveva dato un argomento

all'onor. ministro guardasigilli degno del suo studio e di quello dell'Ufficio centrale.

Sono queste le ultime parole che avrò detto in questa delicata ed importante materia. (*Approvazioni*).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego il Senato di non sospendere e di decidere la questione.

Sul proposito mi permetto di osservare due cose all'onor. Pierantoni.

La prima che non abbiamo bisogno di studiare la legge del Belgio per risolvere una questione, che è già risolta e che per abbondare può essere modificata, ma non creata di nuovo.

L'onor. senatore Costa ha detto: Quel regolamento non è stato applicato. Male, se non è stato applicato.

E io dirò all'onor. Costa che non è stato applicato, perchè è difettoso e deve essere modificato.

Ma modificare un regolamento non significa che talune questioni non possano essere risolte col regolamento. Io credo che la questione della responsabilità di coloro che debbono impedire che i detenuti, o comuni o folli, evadano, si risolve più facilmente col regolamento che con la legge. Ad ogni modo, a contentare l'onor. senatore Pierantoni dichiaro che, dovendo fare il regolamento per l'attuazione di questa legge, perchè tanto l'onor. Pierantoni quanto l'onor. Costa riconosceranno che un regolamento bisognerà farlo, io terrò presente le loro osservazioni, e se non bastano le cautele contenute nel regolamento generale, ne introdurremo anche altre nel nuovo.

Veniamo ora alla seconda parte.

L'onorevole senatore Pierantoni dice: ma come, quando il condannato ha espiata la pena voi volete lasciare al presidente il decidere se deve continuare a tenerlo, e volete continuare a tenerlo nel luogo ove è stato tenuto per tanti anni?

Anzitutto osservo all'onor. Pierantoni, che questo condannato che ha espiata la pena non si trova certamente in condizione migliore di quella di un cittadino qualunque, il quale, preso dagli agenti di pubblica sicurezza, è mandato

al manicomio e poi dev'essere denunziato al presidente del tribunale e il presidente deve decidere.

Per questo individuo che ha passato tanti anni nel manicomio, esiste già una prova; quindi il presidente del tribunale, assumendo le informazioni, sa già di che cosa si tratta. Viene l'altra osservazione.

Ma come, volete continuare a tenerlo nel manicomio penale?

No, onorevole Pierantoni, non si può continuare a tenerlo in quel manicomio, e se non fosse per altro, per una ragione molto semplice: quel manicomio è mantenuto a spese dello Stato e vi si paga di più di quello che pagasi pei folli comuni.

Quindi, per l'individuo che ha finito la pena, chi paga, onor. Pierantoni?

Non sarà certo lo Stato.

Bisogna vedere se questo individuo appartiene ad una famiglia che ha la possibilità di pagare, e allora sarà la famiglia che paga, la quale non vorrà tenercelo per non pagare due lire al giorno invece di 1,40 od 1,50. Pagherà la provincia e il comune, se il folle è povero; quindi quell'inconveniente che l'onor. sen. Pierantoni prevedeva, cioè, che espiata la pena e dovendo continuare a rimanere nel manicomio, rimanesse nel manicomio penale, non esiste affatto.

Per queste considerazioni prego il Senato di non rimandare la questione e di volerla decidere oggi stesso.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io propongo un emendamento, perchè finalmente il ministro mi ha dato ragione. Tanto riconosce che è impossibile di continuare a trattare questo individuo come detenuto nei manicomi giudiziari, che dice: cesserà perfino il dovere dello Stato di fare le spese perchè viene il diritto comune, e pagherà la famiglia o la provincia, e via discorrendo.

La legge però qui dice tutt'altro di quello che dice il ministro, perchè nella legge si tratta solo di sapere se « debba rimanere nel manicomio stesso ».

Si potrebbe facilmente dire invece: « Il presidente del tribunale, osservata la procedura del Codice civile per la interdizione e l'inabilitazione, deciderà ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

NICOTERA, *ministro dell'interno*. È già interdetto.

Senatore PIERANTONI. È una interdizione connessa alla pena che deve espiare. Del resto, se il Senato vuol dare facoltà al ministro di disciplinare la materia nel regolamento, gliela dia, ma di questa potestà di regolare poteri ne abbiamo già fatto dolorosa esperienza.

Lungi da me l'idea che un Verga Andrea o altri chicchessia possa fare evadere dei detenuti consegnati a lui, ma si tratta del personale, degli infermieri, delle suore di carità, ed a me pare che una materia di responsabilità civile e di responsabilità penale non possa essere affidata al regolamento.

L'Ufficio centrale decida prima sull'emendamento; il Senato deciderà poi sulla materia del regolamento.

Io direi dunque così:

« Il presidente del tribunale civile del circondario, assunte le opportune informazioni, ed osservata la procedura dell'interdizione e della inabilitazione, ecc. ».

Si dovrebbero poi levare le parole: « nel manicomio stesso », altrimenti vi sarebbe contraddizione tra la parola del ministro ed il testo di legge proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni propone che in questo art. 42 dopo le parole: « Il presidente del tribunale civile del circondario assunte le opportune informazioni », si aggiunga: « ed osservata la procedura per l'interdizione e l'inabilitazione, deciderà con apposita ordinanza, ecc. » e poi si dica: « debba rimanere in un manicomio fino a completa guarigione, oppure debba essere consegnato allà famiglia ».

Prego l'Ufficio centrale di esporre il suo avviso intorno a queste modificazioni.

Senatore PIERANTONI. Propongo inoltre che siano tolte anche le parole « fino a completa guarigione ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io pregherei gli onorevoli Pierantoni e Costa di volere, se non ritirare, modificare almeno il loro emendamento; poichè non è possibile accettare la procedura degli interdetti per gli alienati sottoposti a condanna penale. Noi stiamo votando una legge speciale la quale stabilisce forme particolari

che sono assolutamente diverse da quelle che regolano la procedura per la interdizione.

Si sa che per la pronuncia della interdizione occorre istituire un formale giudizio, il quale non può essere adottato per l'alienato delinquente contemplato in questo progetto, che ha forme del tutto diverse da quelle dell'interdizione.

Quindi è che l'emendamento non può essere accettato.

Senatore COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. L'onorevole Bartoli ha invitato me a ritirare l'emendamento.

Io non avrei difficoltà a dichiarare che mi associo, in massima, alle considerazioni esposte dall'onorevole Pierantoni; ma non posso ritirare una proposta che non ho fatta. Io ho detto invece, e lo ripeto, che in materia così delicata non s'improvvisa: ho pregato l'Ufficio centrale ed il ministro di voler esaminare le proposte che vennero fatte; e siccome oggi non si può votare e domani si deve necessariamente riferire sul coordinamento, ho proposto di rinviare a domani la votazione di questo articolo.

Io non ho bisogno di dire che non pongo alcuna importanza alla mia proposta, suggerita da un sentimento di profondo rispetto verso il Senato. Quello che desidero è che non esca dal Senato un progetto di legge che contraddica, senza alcuna necessità, al diritto comune. Questa è l'unica mia aspirazione, è l'unica preghiera che rivolgo all'Ufficio centrale e al ministro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io prego l'onorevole Costa di ritenere che non vi è nulla d'improvvisato, e che per questa parte della legge mi sono creduto in dovere di attenermi al parere del guardasigilli passato e del guardasigilli presente; che è stata studiata particolarmente, perchè riguarda la parte penale, ed era naturale che io dovessi stare al parere dell'onor. ministro di grazia e giustizia.

E poi, è stata anche studiata dall'Ufficio centrale; e se dopo avere udito il parere del guardasigilli e dell'Ufficio centrale; se dopo la discussione avvenuta, non siamo ancora in condizione di giudicare, e riteniamo che la cosa

è improvvisata, non saprei che altro dobbiamo aspettare.

Prego l'onor. Costa di vedere se si può accontentare di questa modificazione, che mi pare la maggiore, fatta dall'onor. Pierantoni, cioè dove è detto: « debba rimanere nel manicomio stesso », si potrebbe dire: « debba rimanere in un manicomio fino a completa guarigione, o venire consegnato alla famiglia, o affidato a manicomi provinciali ».

Se si contenta di questa modificazione, mi pare risolta la difficoltà maggiore.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Allora prego l'onorevole ministro a volere anche esso accettare una modificazione, cioè di sopprimere le parole: « completa guarigione », e mettiamo invece: « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Pierantoni di consentire che si dica: « in un manicomio », visto che io ho abbandonato il manicomio speciale, e sono pronto a consentire a lui la soppressione delle parole: « completa guarigione ».

E l'articolo quindi rimarrebbe così modificato:

« Il presidente del tribunale civile del circondario, assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza, se il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio o venire consegnato alla famiglia ».

PRESIDENTE. Allora, come il Senato, ha udito si omettono le ultime parole di questo articolo, cioè: « manicomi pubblici o privati ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A me pare che si sia voluto fare una questione per una ipotesi che non esiste.

L'accettazione dell'emendamento dell'onorevole Pierantoni non aggiunge niente a quello che già c'era nell'articolo.

C'era, è vero, in questo abbondanza di parole, ma l'ipotesi dell'onor. Pierantoni vi era espressissima.

Perchè, non è esatto che il tribunale, data la persistenza della pazzia, debba necessariamente mantenere nel manicomio giudiziario il già condannato. E ove questo solo l'articolo dicesse finirebbe a quel punto; invece esso continua e dà espressa potestà al tribunale di consegnare il già condannato « alla famiglia »; e ciò non è tutto, gli dà pure potestà di affidarlo « a manicomi pubblici o privati ».

Dunque non si tratta che di facoltà data al presidente di lasciare il già condannato nel manicomio giudiziario, inviarlo al manicomio pubblico o privato, o consegnarlo alla famiglia.

Questa stessa facoltà rimarrà, allorquando avremo detto semplicemente che l'invio del demente si fa « in un manicomio », o se ne fa la consegna alla famiglia.

Se non che, restringendo l'articolo a quelle parole, si debbono eliminare anche le ultime « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

Dei manicomi ve ne sono di tre specie: giudiziario, pubblico, privato.

Onde, accettando l'emendamento Pierantoni, non si fa che una concessione di parole; la sostanza era nell'articolo, e rispondeva al pensiero dell'onor. senatore Pierantoni.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non pongo in dubbio che il signor ministro dell'interno abbia proposto una legge da lui lungamente meditata; il che non ha impedito però che abbia dovuto essere perfezionata stamane con le proposte fatte dal suo collega il guardasigilli. Ma spero che egli non porrà in dubbio che io abbia preso la parola, senza avere, intorno all'argomento, delle idee molto precise, e sufficientemente meditate. Soltanto io non pretendo che l'Ufficio centrale ed il Senato le accettino ad occhi chiusi, sperando che non siano considerate tali da essere ad occhi chiusi rigettate. Sarà una cattiva abitudine la mia; ma non pretendo all'infallibilità, e credo che la prudenza e la modestia possano farmi risparmiare molti errori.

Intorno, però, alla responsabilità della custodia e dei custodi nei manicomi giudiziari, credo di avere esposte delle idee precise e corrette. Il regolamento del 1891, onorevole mini-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

stro, se anche ha potuto legalmente ed efficacemente provvedere alle case di custodia degli imputati a dipendenza dell'autorità giudiziaria, e dei condannati in espiatione di pena, mantenute dallo Stato come succursali delle carceri giudiziarie, o delle case di pena, non ha potuto provvedere pei manicomi pubblici, provinciali e consorziali, con riparti o sezioni giudiziarie, che soltanto da questa legge traggono vita.

Se può sostenersi che quelle sono case di legale detenzione e come tali parificati alle carceri giudiziarie ed alle case di pena, non credo che possa dirsi altrettanto di queste. E siccome le ipotesi e le sanzioni penali non possono essere applicate per analogia, non credo possano esservi giudici disposti a considerare queste case come luoghi di legale custodia, nè gl'infermieri come agenti della pubblica forza od i medici come pubblici ufficiali; non credo che possano esservi giudici disposti a punire come delitto l'evasione violenta da queste case, o il fatto degli infermieri o medici che con fatti positivi di complicità o negativi di negligenza, la facilitassero.

Ed è perciò che io credo indispensabile, se si vuole avere una responsabilità seria, e se si vuole avere una sanzione penale efficace, porre nella legge e non in un semplice regolamento qualche cosa che stabilisca l'equiparazione di questi manicomi giudiziari, provinciali o consorziali, alle vere case di custodia.

E in questo senso io propongo un'aggiunta che era già preparata quando ho preso per la prima volta la parola.

Io non intendo però che s'improvvisi in una materia tanto delicata, e raccomando ancora al ministro ed all'Ufficio centrale di volerla studiare per riferirne nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Siccome ora si discute l'art. 42 al quale si riferisce la proposta dell'onor. Pierantoni concordata, si può venire ad una votazione sull'articolo medesimo.

Poi seguirà l'articolo aggiuntivo proposto dal signor senatore Costa.

Ora gli emendamenti proposti all'articolo 42 sono i seguenti:

1. Che nel primo alinea dove è detto: « debba rimanere nel manicomio stesso », si dica: « debba rimanere in un manicomio »;

2. Che si sopprimano le parole: « fino a completa guarigione »;

3. E le altre: « od affidato a manicomi pubblici o privati ».

Rileggo il primo alinea dell'art. 42 con le modificazioni concordate.

Art. 42.

Il presidente del tribunale civile del circondario assunte le opportune informazioni, deciderà con apposita ordinanza che il condannato recluso nel manicomio giudiziario, il quale, finita la durata della pena, non sia ancora guarito dall'alienazione mentale, debba rimanere in un manicomio, o venire consegnato alla famiglia.

Chi approva il primo alinea così emendato dell'art. 42 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo la seconda parte dell'articolo:

« Ove cessino le ragioni che determinarono la ulteriore permanenza dell'alienato nel manicomio, spetta allo stesso presidente, sulla istanza delle parti, od anche d'ufficio, revocare la già emessa ordinanza ».

Chi approva questo secondo alinea dell'art. 42 voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 42 così emendato.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Ora passiamo all'articolo 43.

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari degli individui di cui al comma c dell'art. 38 sono deliberate dal tribunale civile. Ancorchè manchi la domanda e il certificato medico di cui all'art. 8, il tribunale può decretare l'ammissione dell'imputato prosciolto, in base all'istanza dell'autorità di pubblica sicurezza.

La dimissione deve essere preceduta da dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio, e, al bisogno, di uno o più alienisti, escludente il pericolo della restituzione in libertà dell'imputato prosciolto.

Il ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, propone che si riprenda l'articolo 42 come era

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

stato proposto dal ministro medesimo; però introducendovi delle modificazioni.

Rileggo l'art. 42 (43 dell'Ufficio centrale) nel testo ministeriale.

Art. 43.

Le ammissioni e le dimissioni dai manicomi giudiziari degli individui di cui al comma *c* dell'art. 38 saranno regolate a sensi delle disposizioni vigenti. Però la loro dimissione sarà ordinata dal magistrato in base a dichiarazione motivata del medico direttore del manicomio e, ove occorra, di uno o più alienisti, la quale dimostri scevro di pericolo il restituirli in libertà.

A questo articolo il ministro e l'Ufficio centrale propongono che in luogo di dire: « l'articolo 37 » si dica: « l'articolo 38 ».

E che, invece di dire: « a senso delle disposizioni vigenti » si dica « a senso delle norme legislative vigenti ».

Pongo ai voti questi due emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 43 così emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato.

La competenza delle spese per gli individui rinchiusi nei manicomi giudiziari a mente degli articoli 42 e 43, sarà regolata secondo le norme stabilite pel mantenimento dei pazzi comuni.

Il senatore Griffini propone a questo articolo il seguente emendamento: invece di dire « dei delinquenti alienati » si dica « degli alienati condannati o giudicabili ».

Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. L'ora avanzata mi impone l'obbligo di esser breve.

Si tratta di un emendamento semplicissimo e di pura forma, ma che, a mio credere, merita di essere accolto dal Senato.

Mi astenni dal segnalarlo prima d'ora al signor ministro ed all'Ufficio centrale, giacchè col farlo mi sarebbe sembrato di mettere in dubbio la loro perspicacia, quasi che avessi ritenuto necessario che portassero per due volte la loro attenzione su questo emendamento.

La prima parte dell'articolo 44 è così concepita:

« Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, sia nei manicomi giudiziari che nei pubblici, saranno a carico dello Stato ».

Mi pare che questo comma contenga una contraddizione assoluta che è necessario rimuovere. Qui si parla di delinquenti di due categorie, condannati e giudicabili; ma i giudicabili non si possono chiamare delinquenti e non si possono mettere a fascio con questi. Ognuno ha dritto alla buona fama negativa e perciò di esser considerato innocente fino a che non sia giudicato reo, e conseguentemente non si può comprendere sotto la parola « delinquenti » anche il giudicabile. Nè col togliere dall'articolo la parola « delinquenti » vi si porterebbe un turbamento qualsiasi. Anzi, facendo scomparire una contraddizione, acquisterebbe una forma migliore.

Secondo il mio modo di vedere, questo primo comma dovrebbe essere concepito così « Le spese per il mantenimento degli alienati condannati o giudicabili, sia ecc. ».

Ho detto pochissime parole, ma, attesa la semplicità dell'emendamento e la evidente sua opportunità, credo di essere stato compreso non solo, ma che la mia proposta possa essere accolta.

■ PRESIDENTE. Il signor ministro accetta la modificazione proposta dal senatore Griffini, che all'art. 44 invece di dire: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati condannati o giudicabili, ecc. », si dica: « Le spese pel mantenimento degli alienati condannati o giudicabili, ecc.? »

NICOTERA, ministro dell'interno. Accetto.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Chi approva che all'art. 44 invece di dire: « Le spese pel mantenimento dei delinquenti alienati ecc. », si dica: « Le spese pel mantenimento degli alienati ecc. », è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Pongo ai voti il complesso dell'art. 44 così emendato:

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 45.

Ferme le attribuzioni dell'autorità giudiziaria, la vigilanza ed ispezione dei manicomi giudiziari seguirà le norme di che nell'art. 29.

Mi sembra che vi sia qui un errore di stampa, e che si debba dire: « seguirà *colle* norme ecc. ». Pongo ai voti l'art. 45 con questo emendamento.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.
(Approvato).

Art. 46.

I deliberati del tribunale civile dei quali è discorso in questa legge devono essere preceduti dalle conclusioni del procuratore del Re.

A questo articolo è proposta un'aggiunta che mi fu rimessa dal signor relatore dell'Ufficio centrale e firmata dal senatore Pagano:

« Avverso le deliberazioni del tribunale civile è ammesso il reclamo alla Corte di appello in Camera di consiglio nei modi previsti dal Codice di procedura civile, pei provvedimenti di volontaria giurisdizione ».

Signor senatore Majorana Calatabiano accetta questa aggiunta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Sì, l'abbiamo accettata.

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BARTOLI. Io proporrei che all'art. 46 dove è detto: « I deliberati del tribunale civile » si aggiungesse « o le ordinanze del presidente dei quali, ecc. », perchè anche il presidente può emettere provvedimenti di questo genere in virtù di alcune disposizioni di questa legge.

PRESIDENTE. Il signor ministro ed il signor relatore accettano l'aggiunta proposta dal senatore Bartoli, cioè che in principio dell'articolo si dica:

« I deliberati del tribunale civile o le ordinanze del presidente dei quali, ecc. »?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto al primo paragrafo.

Coloro i quali intendono si aggiungano dopo le parole « I deliberati del tribunale civile » le altre « o le ordinanze del presidente », sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro accetta l'aggiunta a questo articolo concordata dall'Ufficio centrale col senatore Pagano?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

Pongo ai voti l'aggiunta all'art. 46 concordata tra l'Ufficio centrale e il ministro che ho già letto.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 46 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 47.

Con regolamento approvato dal Re saranno stabilite le norme da seguirsi per l'esecuzione della presente legge che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Si sarebbe concordata coll'Ufficio centrale ed anche coll'onor. senatore Costa questa nuova formola dell'art. 47:

« Con regolamento approvato dal Re saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi giudiziari e provinciali e per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale e con l'onor. sena-

tore Costa, propone la seguente nuova formola all'art. 47: « Con regolamento approvato dal Re..... ».

Sarebbe meglio detto, mi pare: « Con decreto reale », come è abitudine.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Sta bene.

PRESIDENTE. « Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi giudiziari e provinciali e per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore tre mesi dopo la pubblicazione di essa, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

Senatore CALENDÀ V. Bisognerebbe anche dire: « consorziali ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Perdoni, onorevole senatore, il manicomio consorziale appartiene al consorzio fra più provincie; il manicomio privato è quello che assolutamente appartiene ad un privato. Vi sono dunque manicomi dello Stato, manicomi provinciali, consorziali e privati.

Senatore CALENDÀ V. Io credo che il linguaggio della legge debba essere uniforme in ogni sua parte quando si vuol esprimere la stessa cosa.

Noi abbiamo riconosciuta l'esistenza dei manicomi giudiziari nell'art. 38 ed abbiamo visto nell'art. 26 le sezioni di manicomi giudiziari nei manicomi comuni.

In questo articolo è detto: « ogni manicomio pubblico dovrà contenere, oltre alle ordinarie sezioni, una sezione per i pazzi criminali ».

Il solo manicomio *privato* è escluso da cotale obbligo, e *pubblico* è non solo il manicomio provinciale, ma anche il manicomio comunale, il consorziale, o che sia costituito da più provincie riunite in consorzio, o da più comuni, o da più enti autonomi che sono pubblici istituti, o anche da un manicomio costituito come fondazione autonoma di pubblica assistenza.

Se si adopera, come si propone la parola *provinciali* invece di *pubblici*, rimarrebbero sottratte alla disciplina, alla sorveglianza e alla responsabilità cui si vuol provvedere col regolamento, tutte le sezioni create per l'art. 26 negli altri manicomi *pubblici*, ma non *provinciali*.

Quindi, per uniformità del linguaggio legislativo, io propongo che si dica: *manicomi giu-*

diziari e manicomi pubblici, nell'articolo che si discute.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 47 come verrebbe emendato:

« Con regolamento approvato con decreto reale saranno stabilite le norme per la responsabilità della vigilanza e custodia degli alienati nei manicomi pubblici e giudiziari, e per l'esecuzione della presente legge che andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, rimanendo contemporaneamente abrogate le disposizioni generali e speciali vigenti in materia nelle diverse provincie del Regno ».

Domando ora al senatore Costa se mantiene la sua proposta.

Senatore COSTA. Siccome ho raggiunto il mio scopo, così non ho ragione d'insistere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 47, come l'ho testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Orapasseremo all'articolo aggiuntivo proposto dal signor senatore Todaro Francesco, a cui l'Ufficio centrale darà poi il numero che crederà. Lo leggo:

Art. ... (Aggiunto).

« Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici, si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite da apposito regolamento ».

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole Todaro a voler togliere la parola « apposito » e dire senz'altro « regolamento ».

Senatore TODARO F. Sta bene. Non ho nessuna difficoltà a toglierla.

PRESIDENTE. Questo emendamento è stato già più volte svolto dal senatore Todaro; quindi mi pare non sia il caso di un ulteriore svolgimento.

Senatore TODARO F. La prego di concedermi la parola per una semplice spiegazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dirò una sola parola per la interpretazione della parte che si riferisce al regolamento.

Ho rimandato al regolamento la parte delle norme per i concorsi, poichè, per la loro na-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

tura, queste norme possono variare, secondo l'esperienza dimostrerà.

Ma lo ripeto ancora una volta, desidero che quando si farà il regolamento si tenga conto che la Commissione deve essere composta di persone competenti nella materia.

In secondo luogo desidero che i candidati, i quali concorrono, qualunque sia la forma che si scelga per il concorso, debbano presentare un certificato di aver frequentato per un anno un manicomio o una clinica psichiatrica.

Del resto questo che io dico è conforme a quello che si fa in Francia.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore TODARO F. In Francia si richiede che il candidato provi con un certificato di avere frequentato per un anno almeno un corso di clinica psichiatrica o un manicomio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io francamente esprimo una certa sfiducia nel metodo dei concorsi per provvedere a certi uffici, sfiducia acquistata in una lunga esperienza. Io credo che si danno dei casi nei quali persone di merito si escludono dai concorsi. Se voi volete sancire qui la forma, colla quale devono essere scelti i medici pei manicomi, mi pare che non si faccia cosa utile, salvo il caso che si tratti di trovar persone le quali sieno arrivate in reputata fama, e allora io mi opporrei.

L'ora tarda mi impedisce di esprimere la mia ripugnanza acquistata dall'esperienza per questa forma di concorsi, per provvedere ad alti uffici, quando non si può ricorrere alla ricerca di persone già conosciute per meritata fama.

Per queste ragioni io dichiaro che voterò contro l'articolo aggiuntivo che impone al Governo una forma di nomine.

Possa il Governo ricorrere, nel caso che non trovi persone additate dalla opinione pubblica, ai concorsi; ma non vorrei che facesse parte di una legge, questa forma di elezione dei medici pei manicomi.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io mi era proposto all'articolo 29 di ripetere il voto per un ispettorato *alienistico, psichiatrico, freniatrico*, come più vi piaccia di chiamarlo, un ispettorato insomma tecnico, e speravo che allora mi sanebbe ve-

nuto in soccorso il vigile senatore Bizzozero, il quale conosce le mie aspirazioni e sa che sono quelle di tutti i direttori di manicomi, di tutti i medici alienisti italiani.

E speravo che con maggior vigore mi sarebbe venuto in soccorso l'egregio ministro dell'interno, del quale ricordo le testuali parole con le quali con molta verità e giustizia ha riconosciuto l'importanza di un ispettorato apposito tecnico.

Io non so come ho lasciato passare inavvertito quell'articolo. L'approvazione che vi diede il Senato, mi avvisa che il ritornarvi sopra ora sarebbe opera tardiva e vana, perciò io mi rassegno al fatto compiuto. Ma non posso lasciare chiudere questa discussione senza pregare l'onorevole ministro, a cui auguro lunga vita e lunga permanenza al Governo, perchè voglia insistere nelle sue idee e fare quello che hanno fatto le nazioni più avanzate nella civiltà moderna, specialmente la Francia ed il Belgio in Europa, e gli Stati Uniti in America, perchè cioè voglia istituire un apposito ispettorato e collocarselo al fianco; perchè, o io m'inganno a gran partito, o sarà a lui difficilissimo, per non dire impossibile, l'esercitare un'azione tutrice, moderatrice, veramente benefica, come è certo nei suoi voti, sulla vasta azienda degli ospedali di malattie psichiche e sulla sorte della infelice e sempre crescente popolazione degli alienati di mente.

Senatore TODARO F. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore TODARO F. Io devo confessare che mi meraviglio che la opposizione mi venga dall'onorevole Cannizzaro. Gli sono venuti un po' troppo tardi gli scrupoli. In ogni modo debbo dire che forse non mi sarò saputo spiegare, ma mi permetterò di ripetere che questa disposizione aggiuntiva va annessa all'art. 43; ed in questo si parla appunto della elezione del direttore e del numero dei medici.

Pel direttore provvede l'art. 43 e vi provvede nel senso più logico; ma per la nomina dei medici non dice nulla. Io propongo che questa sia fatta per pubblico concorso; che è stata la forma caldeggiata fin qui dall'onorevole Cannizzaro, e non capisco come egli oggi voglia entrare in una nuova via, mentre finora ne ha battuta una ben diversa.

Per la nomina del direttore occorre che egli, oltre al sapere, sia fornito di carattere e di specchiata moralità; e perciò la legge lascia al consorzio la libertà di scegliere questo direttore. Poi parla dei medici, parla del numero di questi, ma non dice il modo come si debbono scegliere.

Ora, volete che facciamo una legge organica e non diciamo il processo che si deve tenere per iscegliere questi medici?

È naturale: diamo al potere esecutivo la facoltà di farlo per regolamento e noi stabiliamone la forma. Facendo una legge bisogna stabilire la forma, ed io ho proposto di fare questa scelta per concorso. Il senatore Cannizzaro sa meglio di me che è stabilito nella legge Casati che i concorsi si fanno per titoli o per esami, ovvero per ambedue. Certamente voi dovete scegliere dei medici per un manicomio; fate il concorso o per titolo o per esame, ovvero fate ambedue le cose. Non so come si possa uscire da questa via in altro modo. Credete che non ci siano uomini competenti per fare questa scelta?

Io prego l'onor. Cannizzaro di proporre lui un altro modo, ed io lo accetterò, se sarà pratico, ma credo che non possa uscire da uno di questi modi: o per titoli, o per esame, o per l'uno e l'altro ad un tempo. Io questo ho detto, e non so come il senatore Cannizzaro abbia potuto obbiettare contro questa mia proposta.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta la proposta del senatore Todaro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale l'accetta?

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Accetto, salvo poi a portarla dove richiederà la materia.

PRESIDENTE. Verremo ora ai voti.

Rileggo l'aggiunta del senatore Todaro:

« Alla nomina dei medici dei manicomi pubblici si provvederà mediante concorsi, le norme dei quali saranno stabilite dal regolamento ».

Chi approva quest'articolo aggiuntivo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'illustre senatore Verga sa che io sono perfettamente della sua opinione, in quanto alla necessità dell'ispettorato, ed infatti, quando ebbi l'onore di presentare la prima volta questo disegno di legge, nella prima redazione vi era l'ispettorato; ma poi, siccome l'ispettorato non incontrò buona fortuna presso l'Ufficio centrale - e l'on. Verga comprenderà che cercare l'ottimo e rinunciare intanto al buono non è cosa saggia - io doveti accomodarmi a ciò che l'Ufficio centrale consentiva, cioè alla facoltà data al ministro dell'interno di nominare, in casi speciali, un ispettore.

L'onor. senatore Verga può essere sicuro di due cose: che se io avrò l'onore di applicare questa legge, non vi sarà l'ispettorato, ma vi saranno le ispezioni; che se avrò del tempo avanti a me come ministro, nel ritoccare la legge sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, procurerò di far introdurre in quel Consiglio una persona competente in questa materia.

Vede l'onor. senatore Verga che, non avendo potuto ottenere la concessione dell'ispettorato generale, tenterò di raggiungere lo scopo in altra maniera, e sono sicuro che chiunque sarà il mio successore, se vorrà che realmente questo servizio proceda bene, dovrà fare ciò che mi propongo di fare io, cioè mandare ogni anno degli ispettori in giro, fino a quando questo servizio non sia bene avviato.

Spero che queste mie dichiarazioni saranno bastevoli a soddisfare, se non in tutto, in parte, i desiderî espressi dall'onor. senatore Verga.

Presentazione di un progetto di legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Mi onoro di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Per autorizzare le provincie di Aquila, Bergamo ed altre dieci ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1892, il rispettivo limite medio del triennio 1884-85-86 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso all'apposita Commissione incaricata dell'esame di questi speciali disegni di legge.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1892

Prego poi l'Ufficio centrale di voler domani in principio di seduta riferire sul coordinamento del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi, di cui si è oggi compiuta la discussione e sulle petizioni ad esso relative che gli furono trasmesse.

Preveggo anche i signori senatori che nella seduta di domani si procederà alla votazione di questo disegno di legge, e, speriamo, di qualcuno degli altri che sono all'ordine del giorno.

Domani dunque alle 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Intorno agli alienati ed ai manicomi;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gl'istituti di istruzione secondaria classica;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazione alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sull'esercizio dei telefoni;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima);

Vendita ai comuni di Cornuda, Cessalto e Chiarano dei boschi Fagarè, Olmè e San Marco di Campagna in provincia di Treviso;

Legge consolare;

Elenco di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 pom).

